



DIREZIONE — AMMINISTRAZIONE — REDAZIONE

Via S. Girolamo Emiliani, 26 - 16035 RAPALLO

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 9685 del 29.2.1964
Scuola Tipolitografica "Emiliani" Rapallo - Tel. (0185) 58.272

Con approvazione Ecclesiastica e dell'Ordine

VOL. LXV - N. 2 (FASC. 254)

APRILE - GIUGNO 1991

RIVISTA DELLA CONGREGAZIONE DEI PADRI SOMASCHI



Curia Generale dei Padri Somaschi
Piazza Tempio di Diana, 14 - 00153 Roma

VOL. LXV - N. 2 (FASC. 254)

APRILE - GIUGNO 1991

**RIVISTA DELLA
CONGREGAZIONE
DEI PADRI SOMASCHI**



Curia Generale dei Padri Somaschi
Piazza Tempio di Diana, 14 - 00153 Roma

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Atti del Papa

Messaggi e discorsi

- La encíclica *Redemptoris missio* nuevo llamento a una renovada misión (para la jornada mundial del las misiones 1991) pag. 67
- Evangelizar por la caridad » 71

Atti del Preposito generale

Decisioni (1° aprile - 30 giugno 1991)

- versione italiana » 75
- versione spagnola » 76

Riunioni del Consiglio generale

- 6 maggio 1991
- 24 maggio 1991
- versione italiana » 78
- versione spagnola » 82

RASSEGNA

Studi

- Il cammino della vita religiosa dal Vaticano II ad oggi
(p. *Jesús Castellano Cervera* - *sintesi*) » 87
- L'amministrazione dei beni negli istituti religiosi (p. *Velasio De Paolis*) » 97

Documenti

- Presentación de la encíclica *Centesimus annus* » 123

Cronaca

- Inauguración del centro Amanecer de Bucaramanga » 126

Parte Ufficiale

ATTI DEL PAPA

LA ENCICLICA REDEMPTORIS MISSIO: NUEVO LLAMENTO A UNA RENOVADA MISION

(mensaje de Juan Pablo II para la jornada mundial de las misiones 1991)

Queridísimos hermanos y hermanas:

«Dios es amor», nos dice el apóstol Juan (*1 Jn 4,8*): amor que llama y amor que envía. Sabemos, en efecto, que de la «fuente de amor», que es Dios Padre, brotaron la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Y éste, precisamente el día de Pentecostés - en cuya solemnidad os dirijo este Mensaje para la Jornada mundial de las misiones -, fue donado a los Apóstoles: gracias a la efusión del Espíritu de amor, la Iglesia se presentó oficialmente al mundo y comenzó la misión de anunciar y comunicar a los hombres la salvación, que Dios le ofrece en su Hijo, llamándolos a participar en su vida y a amarse unos a otros.

La misión de evangelizar el amor de Dios a los hombres - a todos y cada uno de los hombres y las mujeres - y el amor de los hombres a Dios y entre sí, encomendada por Cristo a su Iglesia, está tan lejos de completarse que se puede considerar más bien apenas iniciada. Esta constatación me ha movido a hacer una llamada especial a todos los miembros de la Iglesia con la encíclica *Redemptoris missio*; y ahora les pido asimismo que consideren este grito como una nueva llamada a una renovada misión que les impulse a un mayor esfuerzo pastoral y a una catequesis más adecuada.

Consagrados y enviados para la misión

1. Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados por el mismo Espíritu, somos consagrados, aunque de diverso modo, para ser enviados: por el bautismo se nos confía la misma misión de la Iglesia. A todos se nos llama y todos estamos obligados a evangelizar, y esta misión fontal, común a todos los cristianos, ha de constituir un verdadero «acicate» cotidiano y una solicitud constante de nuestra vida.

Es muy bello y estimulante recordar la vida de las comunidades de los primeros cristianos, cuando éstos se abrían al mundo, al que por vez primera miraban con ojos nuevos: era la mirada de quien ha comprendido que el amor de Dios se debe traducir en servicio

por el bien de los hermanos. El recuerdo de su experiencia de vida me induce a reafirmar la idea central de la reciente encíclica: «La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!» (n. 2). Sí, la misión nos ofrece la extraordinaria oportunidad de rejuvenecer y embellecer a la Esposa de Cristo y, al mismo tiempo, nos hace experimentar una fe que renueva y fortalece la vida cristiana, precisamente porque se dona.

Pero la fe que renueva la vida y la misión que fortalece la fe no puede ser tesoros escondidos o experiencias exclusivas de cristianos aislados. Nada está tan lejos de la misión como un cristiano encerrado en sí mismo: si su fe es sólida, está destinada a crecer y debe abrirse a la misión.

El primer ámbito de desarrollo del binomio fe-misión es la comunidad familiar. En una época en la que parece que todo concurre a disgregar esta célula primaria de la sociedad, es necesario esforzarse para que sea, o vuelva a ser, la primera comunidad de fe, no sólo en el sentido de la adquisición, sino también del crecimiento, de la donación y, por tanto, de la misión. Es hora de que los padres de familia y los cónyuges asuman como deber esencial de su estado y vocación evangelizar a sus hijos y evangelizarse recíprocamente, de modo que todos los miembros de la familia y en toda circunstancia - especialmente en las pruebas del sufrimiento, la enfermedad y la vejez - puedan realmente recibir la Buena Nueva. Se trata de una forma insustituible de educación a la misión y de preparación natural de las posibles vocaciones misioneras, que casi siempre encuentran su cuna en la familia.

Otro ámbito, asimismo importante, es la comunidad parroquial, o la comunidad eclesial de base, la cual, mediante el servicio de sus pastores y animadores, debe ofrecer a los fieles el alimento de la fe e ir en busca de los alejados y extraños, realizando así la misión. Ninguna comunidad cristiana es fiel a su cometido si no es misionera: o es comunidad misionera o no es ni siquiera comunidad cristiana, pues se trata de dos dimensiones de la misma realidad, tal como es definida por el bautismo y los otros sacramentos. Además, este empeño misionero de cada comunidad reviste la máxima urgencia hoy que la misión, entendida incluso en el sentido específico de primer anuncio del Evangelio a los no-cristianos, está llamando a las puertas de las comunidades cristianas de antigua evangelización y se presenta cada vez más como «misión entre nosotros».

Motivo de esperanza, para responder a las nuevas exigencias de la misión actual, son asimismo los Movimientos y grupos eclesiales, que el Señor suscita en la Iglesia para que su servicio misionero sea más generoso, oportuno y eficaz.

Como cooperar en la actividad misionera de la Iglesia

2. Si todos los miembros de la Iglesia son consagrados para la misión, todos son corresponsables de llevar a Cristo al mundo con la propia aportación personal. La participación en este derecho-deber

se llama «cooperación misionera» y se enraiza necesariamente en la santidad de vida: sólo injertados en Cristo, como los sarmientos en la vid (cf. *Jn 15,5*), daremos mucho fruto. El cristiano que vive su fe y observa el mandamiento del amor dilata los horizontes de su actuación hasta abarcar a todos los hombres mediante la cooperación espiritual, hecha oración, sacrificio y testimonio, que permitió proclamar co-patrona de las misiones a santa Teresa del Niño Jesús, aunque nunca fue enviada a la misión.

La oración debe acompañar el camino y la obra de los misioneros para que la gracia divina haga fecundo el anuncio de la Palabra. El sacrificio aceptado con fe y sufrido con Cristo, tiene valor salvífico. Si el sacrificio de los misioneros debe ser compartido y sostenido por el de los fieles, entonces todo el que sufre en el espíritu y en el cuerpo puede llegar a ser misionero, si ofrece con Jesús al Padre los propios sufrimientos. El testimonio de vida cristiana es una predicación silenciosa, pero eficaz, de la palabra de Dios. Los hombres de hoy, aparentemente indiferentes a la búsqueda del Absoluto, experimentan en realidad su necesidad y se sienten atraídos e impresionados por los santos que lo revelan con su vida.

La cooperación espiritual en la obra misionera debe tender sobre todo a promover las vocaciones misioneras. Por eso, invito una vez más a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro tiempo a decir «sí», si el Señor les llama a seguirlo con la vocación misionera. No hay opción más radical y valiente que ésta: dejan todo para dedicarse a la salvación de los hermanos que no han recibido el don inestimable de la fe en Cristo.

La Jornada mundial de las misiones une a todos los hijos de la Iglesia, no sólo en la oración sino también en el esfuerzo de solidaridad, compartiendo la ayuda y bienes materiales para la misión *ad gentes*. Tal esfuerzo responde al estado de necesidad que sufren tantas personas y poblaciones de la tierra. Se trata de hermanos y hermanas que, necesitados de todo, viven principalmente en los países identificados con el Sur del mundo y que coinciden con los territorios de misión. Los pastores y los misioneros necesitan, pues, medios ingentes, no sólo para la obra de la evangelización - que es, ciertamente, primaria y onerosa -, sino también para salir al paso de las múltiples necesidades materiales y morales mediante las obras de promoción humana que acompañan siempre a toda misión.

Ojalá que la celebración de la Jornada mundial de las misiones sea un estímulo providencial para poner en marcha las estructuras de caridad y para que cada uno de los cristianos y sus comunidades den testimonio efectivo de la caridad. Se trata de «una cita importante en la vida de la Iglesia, porque enseña cómo se ha de dar: en la celebración eucarística, esto es, como ofrenda a Dios, y para todas las misiones del mundo» (*Redemptoris missio*, 81).

La animación de las Obras Misionales Pontificias

3. En la obra de animación y cooperación misionera, que atañe a todos los hijos de la Iglesia, deseo reafirmar el cometido peculiar

y la responsabilidad específica que incumben a las Obras Misionales Pontificias, como lo hice destacar ya en la citada encíclica (cf. n. 84).

Las cuatro Obras - Propagación de la fe, San Pedro Apóstol, Infancia Misionera y Unión Misional - tienen como objetivo común promover el espíritu misionero en el pueblo de Dios. Son la expresión de la universalidad en las Iglesias locales.

Deseo recordar especialmente la Unión Misional, que celebra su 75º aniversario de fundación. Tiene el mérito de realizar un esfuerzo continuo de sensibilización entre los sacerdotes, religiosos, religiosas y animadores de las comunidades cristianas, para que el ideal misionero se traduzca en formas adecuadas de pastoral y de catequesis misionera.

Las Obras Misionales deben ser las primeras en llevar a la práctica cuanto afirmé en la encíclica: «las Iglesias locales, por consiguiente, han de incluir la animación misionera como elemento primordial de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones y grupos, especialmente los juveniles» (n. 83). Las Obras Misionales han de ser protagonistas de este importante mandato en la animación, formación misionera y organización de la caridad para la ayuda a las misiones.

Pero, una vez recordada la función de estas Obras y el empeño permanente en favor de la misión, no puedo terminar esta exortación sin hacer llegar expresamente a los misioneros y misioneras - sacerdotes, religiosos y laicos esparcidos por el mundo - una expresión de afectuoso agradecimiento y estímulo, para que perseveren con confianza en su actividad evangelizadora, aun cuando llevarla a cabo pueda costar y cueste los mayores sacrificios, incluso el de la vida.

Queridísimos misioneros y misioneras: mi pensamiento y afecto os acompañan siempre, junto con la gratitud de toda la Iglesia. Sois la esperanza viva de la Iglesia, como testigos y artífices de su misión universal en el acto mismo que se realiza, y también el signo creíble y visible del amor de Dios, que a todos nos ha llamado, consagrado y enviado, pero que a vosotros os ha dado un mandato especial: el don singular de la vocación ad gentes. Vosotros lleváis a Cristo al mundo; y, en su nombre, como Vicario suyo, os bendigo y os llevo en el corazón. Con vosotros, bendigo a todos aquellos que con amor y generosidad participan en vuestro apostolado de evangelización y de promoción integral del hombre.

Misioneros, que María, Reina de los Apóstoles, guíe y acompañe vuestros pasos y los de todos aquellos que, de cualquier forma, cooperan en la misión universal de la Iglesia.

Vaticano, 19 de mayo - solemnidad de Pentecostés - del año 1991, decimotercero de mi pontificado.

(*L'Osservatore Romano*, edición semanal en lengua española, n. 22 - 31 de mayo de 1991, p. 12;

L'Osservatore Romano, quotidiano - 22 maggio 1991, p. 5;

L'Osservatore Romano, edizione settimanale in italiano, n. 22 - 24 maggio 1991, pp. 16 - 17;

L'Osservatore Romano, edição em português, n. 22 - 2 de junho de 1991, p. 7;

L'Osservatore Romano, weekly edition in English, n. 21 - 27 May 1991, pp. 3 - 4).

EVANGELIZAR POR LA CARIDAD

(discurso a los superiores y superiores mayores de Italia, con ocasión del encuentro de estudio para el 25º aniversario de la promulgación del decreto conciliar *Perfectae caritatis* - Ciudad del Vaticano 25 de mayo de 1991)

1. Agradezco vivamente a cada uno de vosotros, queridos hermanos de la Conferencia italiana de superiores mayores (C.I.S.M.), así como a vosotras, queridas hermanas de la Unión de superiores mayores de Italia (U.S.M.I.), esta visita que tiene lugar al término del encuentro de estudio que habéis promovido con ocasión del 25º aniversario de la promulgación del decreto conciliar *Perfectae caritatis*.

Al saludaros con afecto, dirijo un pensamiento particular, por medio de vosotros, a cada uno de los miembros de vuestros respectivos institutos, y de manera especial a todos los que llevan a cabo su apostolado en condiciones difíciles, en localidades pobres y desprovistas, y en situaciones problemáticas y peligrosas. Os aseguro a todos vosotros un recuerdo constante en mi oración. Para todos imploro de Dios aliento y asistencia.

Fidelidad al Evangelio

2. Habéis reflexionado en estos días sobre la importancia de la vida consagrada en nuestro tiempo; os habéis detenido en algunos aspectos destacados de su renovación a la luz de dos perspectivas apostólicas de importante y urgente actualidad: la nueva evangelización y el testimonio de la caridad.

«La aspiración a la caridad perfecta por medio de los consejos evangélicos» - como recuerda el Concilio Vaticano II - constituye la esencia de la vida consagrada y esto «trae su origen de la doctrina y ejemplos del divino Maestro» (*Perfectae caritatis*, 1). En Jesús, obediente al Padre, casto y pobre, se inspira vuestra vocación: aban-

donándolo todo, elegís seguir al Hijo de Dios de manera radical y definitiva.

Esta fidelidad absoluta al Evangelio, que constituye vuestra identidad y vuestra dignidad, es indispensable para la vida de la Iglesia, de la que sois «un bien especial» (*Redemptoris donum*, 16). En efecto, el Espíritu Santo, que suscita si cesar en el pueblo cristiano diversos carismas y distribuye «a cada uno en particular según su voluntad» (*1 Co 12, 11*), os impulsa, queridos religiosos y religiosas, a anunciar y a hacer visible, a través de vuestras obras, el amor del Padre. Así «escogidos para el Evangelio» (*cf. Rm 1, 1*), entregados para lograr que el Señor «sea todo en todo» (*cf. 1 Co 15, 28*), hacéis presente entre los hombres el rostro de Cristo quien, con el poder de la cruz y de la resurrección, conduce a la humanidad hacia el cumplimiento de su proyecto salvífico.

Tenéis una misión urgente e indispensable

3. También en la complejas situaciones sociales de nuestro tiempo, tenéis que llevar a cabo una misión urgente e indispensable. No olvidéis nunca que los hombres, sea que estén colmados de bienes materiales o privados de riquezas e indigentes, tienen sobre todo «necesidad» de lo que es espiritual. Tienen hambre y sed de Cristo, de su palabra y de su amor. Hambrienta del Espíritu, porque está hambrienta de justicia, de paz, de bondad, de responsabilidad y de dignidad humana (*cf. Redemptor hominis*, 18), nuestra época debe ver con claridad en vosotros la luz evangélica que da sentido a la vida. De la coherencia de vuestro comportamiento debe sacar aliento y estímulo para abrir el propio corazón al Evangelio. Por ello, el ideal que os atrae ha de ser único: evangelizar a través de la caridad, ayudar a la humanidad a que acoja a Jesús y a que haga de él el centro de toda su existencia.

Fidelidad a la Iglesia

4. Para llevar a término con plenitud vuestra exigente misión, es necesario que Cristo more establemente en vuestras almas, de manera que podáis decir con el apóstol Pablo: «Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia» (*Flp 1, 21*), conscientes de que «todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones» (*2 Tm 3, 12*).

Es preciso igualmente, con vistas a la eficacia de vuestro apostolado, que mantengáis siempre vivo el vínculo que os une a la Iglesia. Los obispos, como custodios y maestros auténticos del pueblo de Dios, no deraján de discernir los múltiples carismas de la vida consagrada con los que el Espíritu enriquece a su Esposa: alentarán y promoverán su desarrollo con atenta y vigilante solicitud pastoral.

«Reconocerán, sin duda, y tendrán muy en cuenta todo lo que aportan a las Iglesias particulares aquellos religiosos, en cuya extensión podrán encontrar en cierto modo la huella de la solicitud pastoral que los une estrechamente con el Romano Pontífice, en su atención universal dirigida a todos los pueblos» (*Mutuae relationes*, 22).

Caridad y pobreza

Vivid, por tanto, en una perseverante renovación del espíritu, en una constante actualización apostólica y en una permanente disponibilidad a la colaboración y al diálogo, y en una atención evangélica hacia las exigencias de la comunidad eclesial. Que jamás falte en vosotros la fidelidad a vuestro carisma. Al aportar cada instituto su carisma propio y específico, podréis trabajar juntos de manera eficaz en la nueva y necesaria evangelización.

5. Hoy la humanidad es muy sensible al «lenguaje» de la caridad, camino privilegiado del anuncio del Evangelio. Todos saben qué testimonio influyente dan al mundo vuestro ejemplo y vuestra entrega, especialmente los de quienes estáis comprometidos en las innumerables formas de servicio a los más pobres. Todos saben cómo precisamente vosotros, y a menudo sólo vosotros, sois capaces de compartir, de manera profética, la suerte de los humildes, de los indigentes y de los últimos de la sociedad.

La caridad está íntimamente ligada a la experiencia de la pobreza que habéis elegido en nombre de Cristo y que se inspira en el ejemplo del Redentor, quien «se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres» (*Flp 2, 7*). El Hijo de Dios, pobre por amor, se hizo siervo de todos los seres humanos, principalmente del indefenso y del humillado.

Caminad sin demora siguiendo esta huella de predilección evangélica hacia los pequeños y los pobres. Y, sin reducir jamás vuestro apostolado a mera acción social, convertíos en defensores de la justicia y en promotores de la auténtica fraternidad cristiana. Sed hermanos y hermanas de quien no tiene esperanza, de quien aspira a la libertad verdadera y de quien busca a Dios. Sed defensores del hombre y de la vida, siempre preparados para salir al encuentro de toda forma de necesidad materia y espiritual. El secreto de vuestra misión - lo sabéis bien - consiste en permanecer profundamente enraizados en el amor sobrenatural. Alimentad, por ello, vuestra jornada con la oración: no os separéis de la unión íntima y transformadora con el Señor. En el contacto personal y prolongado con él el alma encuentra consuelo, y el empeño misionero se renueva todos los días con vigor.

Numerosas y santas vocaciones

6. Queridos hermanos y hermanas, os exorto a proseguir con generosidad vuestro trabajo apostólico. Imploro del Espíritu Santo la perseverancia en el bien para cada uno de vosotros.

Que el Señor otorgue a vuestros institutos el don de numerosas y santas vocaciones y haga fructuoso vuestro precioso, servicio a la Iglesia y a la humanidad. Que conforte vuestros esfuerzos y vuestra fatigas.

Que la Virgen santa, Virgo fidelis, modelo insigne de la vida consagrada, os ayude y os proteja siempre. Que también os aliente

en vuestro camino mi bendición apostólica, que os imparto de corazón a todos vosotros, a vuestros hermanos y hermanas, y a todos aquellos entre quienes vivís y trabajáis.

(L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, n. 25 - 21 de junio de 1991, p. 9;

L'Osservatore Romano, quotidiano - 26 maggio 1991, p. 5;

L'Osservatore Romano, edizione settimanale in italiano, n. 23 - 31 maggio 1991, p. 8;

L'Osservatore Romano, edição em português, n. 23 - 9 de junho de 1991, p. 7;

L'Osservatore Romano, weekly edition in English, n. 22 - 3 June 1991, pp. 2.10).

ATTI DEL PREPOSITO GENERALE

DECISIONI

- 7 aprile 1991 - Ammissione alla professione perpetua del religioso José María Santamaría Insua.
- 18 aprile 1991 - Ratifica dell'autorizzazione alla casa Centro accoglienza di Cavaione per i lavori di ristrutturazione della cascina Martello a Briaglia (Cuneo).
- 20 aprile 1991 - Delega a p. Cataldo Campana, maestro dei novizi di Somasca, per la visita canonica a Casa Pino di Grottaferrata.
- 20 aprile 1991 - Delega a p. Stefano Pettoruto, Preposito provinciale della Provincia romana, per la visita canonica alla casa Studentato teologico di Roma.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione perpetua del religioso Roque Flores Perez.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Bernardo Sugatan Alcantara.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Abe Patenio Arganiosa.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Eduardo Encinas Asuzano.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio José Yangson Carlos.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Roberto Piquero Lulu.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Marcelo Aray Pondoc.
- 19 maggio 1991 - Ammissione alla professione temporanea del novizio Lamberto Hipolito Timbol.
- 25 maggio 1991 - Ratifica dell'autorizzazione alla casa St. Jerome Institute di Sorsogon per i lavori di ristrutturazione di due settori dell'edificio.
- 25 maggio 1991 - Ratifica dell'approvazione del progetto di ampliamento delle strutture scolastiche della casa St. Jerome Institute di Sorsogon in collaborazione con l'organizzazione non governativa Elis di Roma.
- 25 maggio 1991 - Ratifica dell'autorizzazione alla casa St. Jerome

Institute di Sorsogon per i lavori di recinzione di due fondi appartenenti alla casa.

- 26 maggio 1991 - Ratifica dell'accettazione delle dimissioni di p. Bruno Schiavon da superiore della casa Minor Seminary di Lubao.
- 26 maggio 1991 - Delega a p. Gabriele Scotti, Preposito provinciale della Provincia lombardo-veneta, a ricevere la professione temporanea dei novizi Bernardo S. Alcántara, Abe P. Arganiosa, Eduardo E. Asuzano, José Y. Carlos, Roberto P. Lulu, Marcelo A. Pondoc, Lamberto H. Timbol.
- 26 maggio 1991 - Ratifica dell'autorizzazione alla casa Istituto san Girolamo Emiliani di Corbetta a vendere i terreni in Corbetta, eredità del signor Pietro Cameroni.

* * *

- 7 abril 1991 - Admisión a la profesión perpetua del religioso José María Santamaría Insua.
- 18 abril 1991 - Ratifica de la autorización a la casa Centro acoglienza de Cavaione para los trabajos de reestructuración del caserío Martello en Briaglia (Cuneo).
- 20 abril 1991 - Délega al p. Cataldo Campana, maestro de novicios en Somasca, para la visita canónica ca Casa Pino de Grottaferata.
- 20 abril 1991 - Délega al p. Stefano Pettoruto, Prepósito provincial de la Provincia romana, para la visita canónica a la casa Studentato teologico de Roma.
- 19 mayo 1991 - Admisión a la profesión perpetua del religioso Roque Flores Perez.
- 19 mayo 1991 - Admisión a la profesión temporal de los novicios Bernardo Sugatan Alcántara, Abe Patenio Arganiosa, Eduardo Encinas Asuzano, José Yangson Carlos, Roberto Piquero Lulu, Marcelo Aray Pondoc, Lamberto Hipólito Timbol.
- 25 mayo 1991 - Ratifica de la autorización a la casa St. Jerome Institute de Sorsogon para los trabajos de reestructuración de dos sectores del edificio.
- 25 mayo 1991 - Ratifica de la aprobación del proyecto di ampliación de las estructuras escolares de la casa St. Jerome Institute de Sorsogon en colaboración con la organización no estatal Elis (Roma).
- 25 mayo 1991 - Ratifica de la autorización a la casa St. Jerome Institute de Sorsogon para los trabajos de vallado de dos terrenos pertenecientes a la casa.

26 mayo 1991 - Ratifica de la aceptación de las dimisiones del p. Bruno Schiavon como superior de la casa Minor Seminary di Lubao.

- 26 mayo 1991 - Delega al p. Gabriele Scotti, Prepósito provincial de la Provincia lombardo-veneta, para recibir las profesiones temporales de los novicios: Bernardo S. Alcántara, Abe P. Arganiosa, Eduardo E. Asuzano, José Y. Carlos, Roberto P. Lulu, Marcelo A. Pondoc, Lamberto H. Timbol.
- 26 mayo 1991 - Ratifica de la autorización a la casa Istituto san Girolamo Emiliani de Corbetta para que venda los terrenos situados en la misma pertenecientes a la heredad del Sr. Pietro Cameroni.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Roma 6 maggio 1991 (5)

1) Comunicazioni del Padre generale

a) Il 4 maggio a Santiago de Compostela ha emesso la professione perpetua il religioso José María Santamaría Insua, davanti al Padre provinciale della Provincia spagnola p. Bruno Luppi.

b) Il Padre generale ha compiuto la visita canonica, nel mese d'aprile, alle case di Statte, Martina Franca e Pescia.

Sono state altresì compiute, per delega, le visite canoniche alle case direttamente dipendenti dal Padre generale di Grottaferrata e dello Studentato di Roma.

c) Il giorno 5 aprile il Padre generale si è incontrato a Roma con i Padri provinciali italiani e della Provincia di Spagna per affrontare alcuni problemi legati alla impostazione degli studentati interprovinciali.

d) Si ricordano i genitori e i familiari scomparsi recentemente di nostri religiosi.

e) Si è svolto il 23 marzo il terzo incontro del gruppo di studio costituito dal Padre generale il 27 settembre 1990 per formulare le linee fondamentali della nostra impostazione educativa e formativa che contenga anche gli elementi essenziali della nostra tradizione (come indicato dal Capitolo generale 1987).

Il gruppo è composto da p. Felice Beneo, p. GianMarco Mattei, p. Giovanni Bonacina, p. Vincenzo Rossin.

Il 25 aprile a Roma si è svolta la seconda riunione del gruppo incaricato dal Padre generale di formulare ipotesi di soluzione da presentare al prossimo Capitolo generale in merito alle questioni che riguardano Costituzioni, regole e regolamenti presi in esame dal Capitolo generale 1987.

Il gruppo è composto da p. Carlo Pellegrini, p. Luigi Grimaldi, p. Stefano Pettoruto, p. Adriano Lomazzi, p. Luigi Amigoni, ed è stato costituito il 25 novembre 1990.

2) Provincia romana

a) Si prende in esame il *verbale 8* della riunione del Consiglio provinciale del 21 marzo 1991.

Si prende atto del contenuto: esame e voto per l'approvazione del rendiconto amministrativo della Provincia per il 1990; esami dei rendiconti delle case di Albano Laziale, Belfiore e Velletri; esame della situazione della casa di santa Maria in Aquiro a Roma dopo la sospensione dell'attività assistenziale per iniziativa della presidenza dell'opera pia; lettura di una lettera inviata dal Padre generale in merito allo stesso oggetto; informazioni circa l'andamento delle attività delle case del Commissariato del Brasile.

b) Si prende in esame il *verbale 9* della riunione del Consiglio provinciale del 18 aprile 1991.

Si prende atto del contenuto: voto per l'ammissione al diaconato del religioso Carlo Tempestini; programma delle attività da proporre ai religiosi studenti della Provincia durante le vacanze estive; esame e voto per l'approvazione dei rendiconti amministrativi delle case di Morena, Pescia, Roma - santa Maria in Aquiro, Statte e delle case, del Commissariato del Brasile, di Campinas, Presidente Epitacio, Santo André e Uberaba.

3) Provincia lombardo-veneta

a) Si prende in esame il *verbale 31* della riunione del Consiglio provinciale del 10 aprile 1991.

Si prende atto del contenuto: Comunicazioni del Padre provinciale circa l'incontro con il Padre generale e i Padri provinciali a Roma e circa informazioni giunte dalle Filippine e dagli USA; informazioni circa i funerali della mamma di fr. Valentino Pastrello, svoltisi il 6 aprile; voto per l'ammissione al rinnovo della professione del religioso Roque F. Perez e per l'ammissione alla professione perpetua dello stesso religioso; voto per l'autorizzazione della vendita di terreni, in Corbetta, facenti parte dell'eredità del signor Pietro Cameroni lasciata alla casa di Corbetta; voto per l'approvazione di lavori straordinari nella cappella del noviziato della Casa Madre di Somasca; voto per l'approvazione di spese straordinarie per strutture scolastiche della casa di Corbetta; esame della proposta di sistemazione degli stabili in via alla basilica, di proprietà della Casa Madre di Somasca; esame dei bilanci preventivi della Provincia; esame della convenzione tra la Provincia e l'associazione "Comunità il Gabbiano" in relazione al funzionamento della residenza di Olgiasca.

b) *Si dà il voto per la ratifica* dell'autorizzazione alla casa di Corbetta a vendere i terreni dell'eredità del sig. Pietro Cameroni lasciata alla casa di Corbetta.

4) Provincia ligure-piemontese

Si prende in esame il *verbale 16* della riunione del Consiglio provinciale del 3 aprile 1991.

Si prende atto del contenuto: comunicazioni circa il raduno dei religiosi della Provincia, tenuto a Nervi il 2 aprile, nel corso del quale sono state ascoltate le relazioni di p. Felice Beneo e p. Sebastiano Raviolo; voto per l'ammissione al presbiterato del diacono Michele Marongiu; voto per l'ammissione al diaconato dei religiosi Antony Croos, Salvatore Melosu e GianCarlo Rinaldi; esame dei bilanci preventivi di alcune case.

5) Commissariato delle Filippine

Si prende in esame il *verbale 18* della riunione del Consiglio commissariale del 30 marzo 1991.

Si prende atto del contenuto: voto per l'ammissione alla professione perpetua del religioso Roque F. Perez; voto per l'ammissione al noviziato di cinque probandi; esame in vista della composizione della casa.

6) *Varie*

Si esaminano i disegni presentati per la costruzione della nuova sede della curia generale. Si definiscono ulteriormente alcuni punti da far osservare nella stesura del progetto.

Roma 24 maggio 1991 (6)

1) *Comunicazioni del Padre generale*

a) Sabato 11 maggio è stato ordinato sacerdote il diacono colombiano Juan Carlos Restrepo; lo stesso giorno a Roma dal cardinale Lucas Moreira Neves, titolare della basilica di sant'Alessio, sono stati ordinati diaconi sette confratelli, appartenenti alle nostre cinque Province.

b) Il Padre generale ha compiuto nel mese di maggio la visita canonica alle case di Torino e San Mauro Torinese.

c) Si ricordano parenti recentemente scomparsi di nostri religiosi.

d) Il 21 maggio si è tenuta a Somasca una riunione a cui hanno partecipato religiosi interessati alla formazione dei religiosi e alla preparazione alla vita religiosa.

2) *Provincia romana*

Si prende in esame il *verbale 10* della riunione del Consiglio provinciale del 10 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: esame delle motivazioni e del progetto per il riadattamento dei locali dell'ex istituto della casa di Belfiore.

3) *Provincia lombardo-veneta*

a) Si prende in esame il *verbale 32* della riunione del Consiglio provinciale del 7 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: informazioni circa l'atto di donazione di beni alla Provincia da parte della signorina Paola Gilardi; voto per la stipula di un mutuo da parte dell'Istituto del credito sportivo a favore del collegio Gallio di Como; voto per l'ammissione dei novizi Bernardo Alcantara, Abe Arganiosa, Eduardo Asuzano, José Carlos, Roberto Lulu, Marcelo Pondoc, Lamberto Timbol alla professione temporanea.

b) Si prende in esame il *verbale 33* della riunione del Consiglio provinciale del 15 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: comunicazione della morte dell'aggregata e benefattrice Paola Gilardi, deceduta il 14 maggio a Lecco (Como); comunicazioni circa l'ordinazione di p. Juan Carlos Restrepo in Colombia e l'ordinazione dei diaconi a Roma; voto per l'autorizzazione a un doppio intervento di lavori straordinari di ristrutturazione della casa di Sorsogon; voto per l'approvazione di lavori straordinari in un terreno di proprietà della casa di Sorsogon; voto per l'approvazione del progetto di ampliamento delle strutture scolastiche presentato dall'organizzazione non governativa Elis di Roma a favore della casa di Sorsogon; voto per l'approvazione di lavori straordinari nella casa di Milano, a vantaggio della comunità alloggio.

c) Si prende in esame il *verbale 34* della riunione del Consiglio provinciale del 23 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: voto per l'accettazione delle dimissioni del superiore della casa di Lubao; voto per la vendita di un locale dell'eredità Panighel a favore dell'istituto Emiliani di Treviso; esame e voto per la definizione dei contributi delle case alla Provincia.

d) *Si dà il voto per la ratifica* dell'accettazione delle dimissioni del superiore della casa di Lubao.

e) *Si dà il voto per la ratifica* dell'approvazione del progetto predisposto dall'organizzazione non governativa Elis per la scuola di Sorsogon e per la ratifica dell'approvazione di lavori straordinari nella casa di Sorsogon e in un terreno di proprietà della stessa.

4) *Provincia ligure-piemontese*

Si prende in esame il *verbale 17* della riunione del Consiglio provinciale del 7 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: comunicazioni del Padre provinciale circa l'incontro, tenuto a Roma, dei Padri provinciali con il Padre generale; informazioni circa l'inizio delle visite canoniche alle case della Provincia, circa l'incontro dei superiori tenuto il 16 aprile; voto per l'ammissione ai ministeri dei religiosi Novello Caria, Alberto Monnis e Marcello Montisci; presentazione della relazione della Provincia in vista delle visite canoniche; voto per l'approvazione di lavori da compiersi nella casa della Maddalena di Genova in vista di attività di pastorale giovanile e vocazionale da parte della Provincia; voto per l'approvazione di un secondo lotto di lavori nella casa di San Mauro Torinese; presentazione ed esame dei bilanci di alcune case; programma dell'incontro dei superiori a fine agosto e di un incontro del Consiglio provinciale a fine giugno.

5) *Commissariato del Brasile*

Si prende in esame il *verbale 4* della riunione del Consiglio commissariale del 24 aprile 1991.

Si prende atto del contenuto: esame di alcuni orientamenti emersi

nella corrispondenza tra il Padre provinciale e il Commissario; esame di alcuni aspetti della pastorale vocazionale; esame di alcuni progetti di attività parrocchiale a Presidente Eпитacio; esame dell'andamento dei lavori dello studentato di Campinas e di alcune ipotesi di acquisto di terreni.

6) *Commissariato delle Filippine*

a) Si prende in esame il *verbale 19* della riunione del Consiglio commissariale del 18 aprile 1991.

Si prende atto del contenuto: voto per l'ammissione dei novizi alla professione; esame di alcune ipotesi di lavori nella chiesa di New Alabang.

b) Si prende in esame il *verbale 20* della riunione del Consiglio commissariale del 10 maggio 1991.

Si prende atto del contenuto: comunicazioni del Commissario circa le date di inizio del noviziato e della professione dei novizi; informazioni circa attività delle case del Commissariato; voto per il rinnovo della professione temporanea del religioso Roque Perez; ipotesi per la proposta di nomina del superiore di Lubao; esame della possibile composizione di alcune case; esame per l'aggiornamento del contributo economico alle case di formazione.

* * *

Roma 6 de mayo de 1991 (5)

1) *Comunicaciones del Padre general*

a) El día 4 de mayo, en Santiago de Compostela, ha emitido profesión perpetua el religioso José María Santamaría Insua, delante del Padre provincial de la Provincia española, p. Bruno Luppi.

b) El Padre general, durante el mese de abril, ha efectuado la visita canónica a las casas de Statte, Martina Franca y Pescia.

Se han realizado también, por medio de delegados, las visitas canónicas a las casas directamente dependientes del Padre general, la de Grottaferrata y el estudiantado de Roma.

c) El día 5 de abril, en Roma, el Padre general se ha encontrado con los Padres provinciales italianos y con el de la España para afrontar algunos problemas relacionados con el planteamiento de las casas de formación interprovinciales.

d) Si recuerdan los padres y familiares de nuestros religiosos que han fallecido recientemente.

e) Se ha tenido el 23 de marzo el tercer encuentro del grupo de estudio constituido el 27.9.90 para formular las líneas fundamentales de nuestro planteamiento educativo y formativo; en estas se han contener los elementos esenciales de nuestra tradición (cfr. Capítulo

general 1987). El grupo está compuesto por los religiosos: p. Felice Beneo, p. GianMarco Mattei, p. Giovanni Bonacina, p. Vincenzo Rossin.

El 25 de abril, en Roma, ha tenido lugar la segunda reunión del grupo encargado por el Padre general para formular hipótesis de solución, que se han de presentar al próximo Capítulo general, concerniente cuestiones que respectan las Constituciones, reglas y reglamentos examinados en el Capítulo general del 1987. El grupo está compuesto por los religiosos: p. Carlo Pellegrini, p. Luigi Grimaldi, p. Stefano Pettoruto, p. Adriano Lomazzi, p. Luigi Amigoni. Ha sido constituido el 25 de noviembre de 1990.

2) *Provincia romana*

a) Lectura del *acta 8* de la reunión del Consejo provincial del 21.3.91.

Se toma nota del contenido: examen y voto del balance administrativo de la Provincia correspondiente al año 1990; examen de los balances de las casas de Albano Laziale, Belfiore y Velletri; situación de la casa de santa María in Aquiro, en Roma, después la suspensión de la actividad asistencial por iniciativa de la presidencia de la obra pía; lectura de una carta del Padre general con relación al tema anterior; informaciones acerca de la marcha de las actividades en las casas del Comisariato del Brasil.

b) Lectura del *acta 9* de la reunión del Consejo provincial del 18.4.91.

Se toma nota del contenido: voto para la admisión al diaconado del religioso Carlo Tempestini; programa de las propuestas de actividades para los religiosos estudiantes de la Provincia durante las vacaciones del verano; revisión y voto para la aprobación de los balances administrativos de las casas de Morena, Pescia, Roma - santa María in Aquiro, Statte, y de las casas del Comisariato del Brasil: Campinas, Presidente Eпитacio, Santo André y Uberaba.

3) *Provincia lombardo-véneta*

a) Lectura del *acta 31* de la reunión del Consejo provincial del 10.4.91.

Se toma nota del contenido: comunicaciones del Padre provincial acerca del encuentro del Padre general con los Padres provinciales en Roma y con respecto a informaciones llegadas de las Filippinas y de los EE UU; noticias sobre los funerales de la madre del hno. Valentino Pastrello, celebrados el día 6 de abril; voto para la admisión a la renovación de la profesión del religioso Roque F. Pérez y para la admisión a la profesión perpetua del mismo; voto para la autorización de la venta de terrenos, en Corbetta, pertenecientes a la heredad dejada a la casa de Corbetta por el Señor Pietro Cameroni; voto para la aprobación de los trabajos extraordinarios en la capilla del noviciado de la Casa Madre de Somasca; voto para la aprobación de gastos extraordinarios para la escuela de la casa de

Corbetta; examen de la propuesta de arreglo de las habitaciones en via alla Basilica, de la Casa Madre de Somasca; revisión de los presupuestos de la Provincia; examen de la convención entre la Provincia y la asociación "Comunità il Gabbiano" con relación al funcionamiento de la residencia de Olgiasca.

b) *Se da el voto per la ratifica* de la autorización a la casa de Corbetta para que venda los terrenos de la heredad del Sr. Pietro Cameroni dejados a esta casa.

4) *Provincia ligure-piamontese*

Lectura del *acta 16* de la reunión del Consejo provincial del 3.4.91.

Se toma nota del contenido: comunicaciones acerca de la reunión de los religiosos de la Provincia, tenida en Nervi el día 2 de abril, en el transcurso de la cual han sido escuchadas las relaciones del p. Felice Beneo y del p. Sebastiano Raviolo; voto para la admisión al presbiterado del diácono Michele Marongiu; voto para la admisión al diaconado de los religiosos Antony Croos, Salvatore Melosu e GianCarlo Rinaldi; revisión de los presupuestos de algunas casas.

5) *Comissariato de las Filipinas*

Lectura del *acta 18* de la reunión del Consejo comisarial del 30.3.91.

Se toma nota del contenido: voto para la admisión a la profesión perpetua del religioso Roque F. Pérez; voto para la admisión al noviciado de cinco probandos; consideraciones acerca de la futura composición de las comunidades.

6) *Varios*

Se examinan los diseños presentados para la construcción de la nueva curia general. Se definen las observaciones para ser incorporadas al proyecto.

Roma, 24 de mayo de 1991 (6)

1) *Comunicaciones del Padre general*

a) El sábado día 11 de mayo, ha sido ordenado sacerdote en Iglesia de las Nieves el diácono colombiano Juan Carlos Restrepo; el mismo día en Roma, por el cardenal Lucas Moreira Neves, titular de la basílica de san Alejo, han sido ordenados como diáconos siete cohermanos pertenecientes a nuestras cinco Provincias.

b) El Padre general, en el mes de mayo, ha cumplido las visitas canónicas a las casas de Torino y San Mauro Torinese.

c) Se hace mención de los familiares de nuestros religiosos que han fallecido recientemente.

d) El día 21 de mayo, en Somasca, se ha tenido una reunión con los religiosos encargados de la formación a la vida religiosa.

2) *Provincia romana*

Lectura del *acta 10* de la reunión del Consejo provincial del 10.5.91.

Se toma nota del contenido: valoración de las motivaciones y del proyecto de reestructuración de los locales del ex instituto de la casa de Belfiore.

3) *Provincia lombardo-véneta*

a) Lectura del *acta 32* de la reunión del Consejo provincial del 7.5.91.

Se toma nota del contenido: informaciones acerca del acto de donación de bienes a la Provincia, hecha por la Sta. Paola Gilardi; voto para la estipula del préstamo, por parte del Instituto del crédito deportivo, en favor del colegio Gallio de Como; voto para la admisión a la profesión temporal de los novicios: Bernardo Alcántara, Abe Arganiosa, Eduardo Asuzano, José Carlos, Roberto Lulu, Marcelo Pondoc, Lamberto Timbol.

b) Lectura del *acta 33* de la reunión del Consejo provincial del 15.5.91.

Se toma nota del contenido: comunicación de la muerte de nuestra agregada y benhechora Paola Gilardi, fallecida el 14 de mayo en Lecco (Como); informaciones acerca de las ordinaciones de los diáconos en Roma y del p. Juan Carlos Restrepo en Colombia; voto para la autorización de un doble intervención de trabajos extraordinarios de reestructuración en la casa de Sorsogon; voto para la aprobación de trabajos extraordinarios en un terreno de propiedad de la casa de Sorsogon; voto para la aprobación del proyecto de ampliación de las estructuras escolares presentado por la organización no estatal Elis de Roma, en favor de la casa de Sorsogon; voto para la aprobación de trabajos extraordinarios en la casa de Milano, para mejorar la comunidad de acogida.

c) Lectura del *acta 34* de la reunión del Consejo provincial del 23.5.91.

Se toma nota del contenido: voto para la aceptación de las dimisiones del superior de la casa de Lubao; voto para la venta de un local perteneciente a la heredad Panighel en favor del instituto Emiliani de Treviso; examen y voto para la determinación de los contributos de las casas a la Provincia.

d) *Se da el voto para la ratificación* de la aceptación de las dimisiones del superior de la casa di Lubao.

e) *Se da el voto per la ratificación* de la aprobación del proyecto Elis de Roma en colaboración con la casa de Sorsogon y de la aprobación de trabajos extraordinarios en la casa di Sorsogon y en el terreno de su propiedad.

4) Provincia ligure-piamontese

Lectura del *acta 17* de la reunión del Consejo provincial del 7.5.91.

Se toma nota del contenido: comunicaciones del Padre provincial acerca de la reunión, tenida en Roma, con el Padre general y los demás Padres provinciales, del encuentro para los superiores celebrado el 16 de abril, del comienzo de las visitas canónicas a las casas de la Provincia; voto para la admisión a los ministerios de los religiosos Novello Caria, Alberto Monnis e Marcello Montisci; presentación de las relaciones de la Provincia en vista de las visitas canónicas; voto para la aprobación de los trabajos a realizarse en la casa de la Maddalena de Genova de cara da la actividad de pastoral juvenil y vocacional por parte de la Provincia; voto para la aprobación de un segundo lote de trabajos en la casa de San Mauro Torinese; presentación y examen de los balances de algunas casas; programa del encuentro de superiores previsto para finales de agosto y de un encuentro del Consejo provincial a fines de junio.

5) Comisariato de Brasil

Lectura del *acta 4* de la reunión del Consejo comisarial del 24.4.91.

Se toma nota del contenido: examen de algunas observaciones surgidas con respecto a la correspondencia entre el Padre provincial y el Padre comisario; consideración de algunos aspectos de la pastoral vocacional; valoración de proyectos de actividad parroquial en Presidente Epitacio; examen de la marcha de los trabajos en el estudiantado de Campinas y de algunas hipótesis de compra de terrenos.

6) Comisariato de Filipinas

a) Lectura del *acta 19* de la reunión del Consejo comisarial del 18.4.91.

Se toma nota del contenido: voto para la admisión de los novicios a la profesión; examen de algunas hipótesis de obras en la iglesia de New Alabang.

b) Lectura del *acta 20* de la reunión del Consejo comisarial del 10.5.91.

Se toma nota del contenido: comunicaciones del Comisario acerca de las fechas de inicio del noviciado y de la profesión de los novicios; informaciones sobre las actividades de las casas del Comisariato; voto para la renovación de la profesión temporal del religioso Roque Perez; consideraciones en vista de la propuesta de nombramiento del superior de Lubao y de la posible composición de las otras casas; revisión para la puesta al día de la contribución económica a las casas de formación.

Rassegna

STUDI

IL CAMMINO DELLA VITA RELIGIOSA DAL VATICANO II AD OGGI

Per ricordare i 25 anni del Perfectae caritatis - il decreto conciliare sulla vita religiosa promulgato il 28 ottobre 1965 - la Conferenza italiana superiori maggiori e la Unione superiore maggiori italiane hanno organizzato una "due giorni" a Roma il 23 e 24 maggio 1991, conclusa con l'udienza pontificia del 25 maggio. Una delle relazioni tenute è quella di p. Castellano, docente alla pontificia facoltà teologica "Teresianum". Il testo che segue è una sintesi di alcune parti della relazione, ripresa dal registratore; e non è stata evidentemente rivista dall'autore. Divisioni del testo e titoli sono redazionali.

La vita religiosa negli ultimi anni non ha percorso un cammino autonomo ma, nel bene e nel male, è stata profondamente segnata dall'impatto della società moderna e postmoderna, dal faticoso cammino della Chiesa dopo il Vaticano II, tanto più che la stessa esperienza della vita religiosa dopo il Vaticano II è stato volutamente e programmaticamente caratterizzata da una maggiore comunione con la vita della Chiesa nelle sue varie esperienze storiche e culturali, con particolare accentuazione del suo inserimento nelle Chiese locali; è rimasta anche segnata dalla stessa società, verso la quale la Chiesa con la *Gaudium et spes*, e quindi la vita religiosa, non ha avuto un movimento dialettico di contrapposizione, ma piuttosto un atteggiamento di dialogo, di simpatia e di servizio apostolico, subendone gli influssi negativi e positivi.

Di questo itinerario della vita religiosa con la Chiesa e la società del nostro tempo vogliamo qui, con comprensibile fatica e difficoltà, tracciare alcune linee di percorso.

1. Periodi di storia della vita religiosa

Se dobbiamo credere a certe analisi, compiute con l'ottica della sociologia religiosa, questi 25 anni che ci separano dal Vaticano II costituiscono il terzo grande periodo della storia della vita religiosa

in questo secolo; ciascuno di questi periodi consta praticamente di 25/30 anni. Saremo ormai all'inizio di una nuova situazione della vita religiosa, in un nuovo ormai quarto periodo della sua storia e della sua evoluzione, alle soglie del 2000.

I precedenti periodi sono stati: il primo, negli anni che vanno dall'inizio del secolo fino agli anni 25/30; il secondo, gli anni seguenti che arrivano praticamente alla fine del Vaticano II; il terzo, ormai finito, quello del rinnovamento conciliare con le sue vicissitudini.

Il primo di questi periodi, che comprende i tre primi decenni del secolo è segnato da un rifiorire della vita religiosa sia per la crescita numerica dei nuovi istituti fondati alla fine del secolo XIX e all'inizio del secolo XX, sia per la novità della restaurazione della vita religiosa, iniziata in alcune nazioni nel secolo precedente e continuata con crescente fervore nei primi decenni del presente secolo. Crescita numerica ed espansione geografica dall'Europa verso gli altri continenti, con un rinnovato slancio apostolico e missionario: sono le note comuni di tutti gli Istituti, sia nuovi che antichi. In questa espansione il protagonismo dei religiosi occidentali è evidente, spesso anche con una nota negativa di disprezzo o di noncuranza verso le possibili vocazioni native di altri continenti alla vita consacrata.

Ciò comporta una certa euforia per la crescita progressiva ed una notevole vitalità degli Istituti, dopo tempi calamitosi per alcuni di essi nei secoli precedenti, e con un orientamento di grande fedeltà, sia pure con rilevante accentuazione nelle forme esterne e nella vita comune, alla tradizione della vita religiosa e del proprio Istituto.

Questa tendenza alla crescita ed alla stabilità si mantiene e si consolida nel secondo periodo del secolo, segnato dallo sforzo compiuto dagli Istituti di redigere le loro Costituzioni in conformità con il Codice di diritto canonico. Uno sforzo che segna profondamente le famiglie religiose nella ricerca della più grande fedeltà nella elaborazione di una legislazione minuziosa e uniforme, e mantiene una tendenza di continuo richiamo a tale fedele osservanza lungo i decenni che seguono. Non è tempo di novità, ma di stabilità, non di creatività ma di accurata e scrupolosa conservazione del patrimonio legislativo, delle abitudini, con una vita religiosa che si misura con la fedeltà interna e con il generoso attaccamento alle proprie opere apostoliche.

Non che non vi siano state difficoltà in questo periodo; basti pensare alle guerre, all'annientamento della Chiesa e della vita religiosa in alcuni paesi dell'est, alle successive espulsioni dei missionari in certe nazioni del lontano oriente. Ma si tratta di difficoltà che venivano più dall'esterno della Chiesa e della vita religiosa che dall'interno. La Chiesa e la vita religiosa offrono sicurezza dottrinale e compattezza disciplinare. Anzi, sono difficoltà che spesso provocano un rifiorire vocazionale e missionario, come quello della Spagna dopo la guerra civile del 1936-1939. Alcune nazioni vivono una notevole affermazione del cattolicesimo, come accade verso la metà del secolo in tutte e due le Americhe e nella notevole espansione missionaria in Africa. La vita religiosa vive comunque in un ambiente

di compattezza dottrinale, morale e spirituale che è quello della Chiesa ed in esso si afferma.

La vita religiosa arriva in questo modo alla soglia degli anni sessanta, quando ormai incominciano ad intravedersi segni di inquietudine e di crisi, con il peso positivo della crescita e della espansione mirata dei propri membri e delle proprie istituzioni, e con un profondo senso di fedeltà ad una certa immagine di vita religiosa e di servizio apostolico. In questo periodo si trovano anche le punte massime delle statistiche dei membri delle Congregazioni, con cifre faticosamente raggiunte dopo la ripresa dell'inizio del secolo.

Eppure, bisogna ricordarlo, è per questa vita religiosa, apparentemente o realmente nello splendore dell'esperienza di affermazione interna e di espansione apostolica e missionaria esterna che il Vaticano II detta le leggi del doveroso aggiornamento; ed è questa vita che entra in una profonda crisi di cambiamento, quando si era arrivati ad un tipo di stabilizzazione e di fedeltà che potevano apparire definitive.

La faticosa terza fase della vita religiosa nel secolo ventesimo parte con un programma quasi di rifondazione, nelle prospettive che offre il Vaticano II in genere e il decreto *Perfectae caritatis* in specie sotto le parole fondamentali di rinnovamento e di aggiornamento. Un programma come forse mai era stato proposto alla vita religiosa in tutta la sua storia in quanto si trattava di un programma universale, per tutti; e non era un programma di riforma in un momento di acuto disorientamento, come ai tempi del Concilio di Trento, e quindi di passaggio dalla crisi alla riforma della vita interna, ma piuttosto di un rinnovamento per un "melius esse", di passaggio da una situazione, tutto sommato, soddisfacente ad un ripensamento ed attuazione di una sempre maggiore fedeltà alla propria vocazione nella Chiesa, per una migliore e più viva testimonianza ed un rinnovato servizio apostolico ed una più grande missionarietà. In realtà, ciò non è avvenuto se non mediante una profonda e provvidenziale intuizione profetica; giunti ormai alle soglie di un cambiamento epocale, forse tutta la sicurezza raggiunta sarebbe stata erosa dal cambiamento culturale che stava per avvenire se lo Spirito santo non avesse guidato con il Concilio Vaticano II l'avvenire della Chiesa per la fine del secolo e del millennio, programmando faticosamente il doveroso rinnovamento.

Le linee di rinnovamento e di adattamento che il *Perfectae caritatis* offriva per la vita religiosa, in un alto e ispirato momento di discernimento ecclesiale come è stato il Concilio Vaticano II, in realtà coincidevano con quelle della Chiesa stessa, chiamata da Paolo VI, nella sua prima enciclica *Ecclesiam suam* e quale interprete del Concilio, a prendere coscienza del suo mistero, a rinnovarsi interiormente ed esteriormente, per intraprendere un proficuo dialogo di evangelizzazione e di salvezza verso il mondo contemporaneo.

In questo senso dobbiamo dire che la vita religiosa inizia globalmente il suo itinerario di rinnovamento con le seguenti prospettive.

- La vita religiosa ha ricevuto nella *Lumen gentium* il proprio

quadro ecclesiologico nell'insieme delle vocazioni e delle strutture del popolo di Dio e trova nel decreto *Perfectae caritatis* la sua "magna charta" del rinnovamento futuro, attorno a vari punti nodali che sono espressi dal *Perfectae caritatis* n. 2: il rinnovamento evangelico, il ritorno alle fonti del proprio Istituto con lo spirito ed i propositi dei Fondatori e le sane tradizioni, la comunione con la vita e le intenzioni della Chiesa, con l'apertura e la formazione necessaria per affrontare il mondo moderno, con la chiamata al criterio fondamentale di verifica che è il vero rinnovamento spirituale che tutto deve animare.

- Il programma del *Perfectae caritatis* va integrato con lo studio, l'assimilazione e l'attuazione degli altri grandi documenti del Concilio, riguardanti la liturgia, la ecclesiologia, la Parola di Dio, la apertura della Chiesa alla società come viene espressa nella *Gaudium et spes*.

- La vita religiosa, inoltre, non compie un percorso autonomo, ma segue le sorti della Chiesa nel suo insieme, tanto più che una delle note che fondano una teologia della vita consacrata è il rinnovato senso della sua ecclesialità e della sua ecclesializzazione, cioè la sua appartenenza al mistero della Chiesa e la sua finalizzazione alla missione di salvezza universale della Chiesa. Lo aveva detto anche chiaramente il *Perfectae caritatis* esortando gli Istituti religiosi ad essere in piena comunione con la Chiesa nei vari campi della sua esperienza ed azione: biblico, liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale. Parole forti per la fedeltà difficile, quella dei contrasti e dei grandi ideali messi insieme.

Il *Perfectae caritatis* aveva previsto delle linee di rinnovamento, come del resto il Vaticano II, ma non aveva fatto i conti con la storia. Se i principi dottrinali offrivano più che la migliore garanzia per compiere l'auspicato rinnovamento interno, la loro applicazione dovrà affrontare tutta una serie di imprevisti fenomeni di pensiero, di cultura e di vita che condizionano la società e la Chiesa negli anni in cui si cerca con entusiasmo di eseguire il programma conciliare.

Basti pensare ad esempio al fenomeno sociale della contestazione, espresso dal maggio francese del '68 - un vero e proprio fenomeno mondiale, un rivolgimento delle coscienze ed un vero cambiamento della psicologia collettiva che ha coinvolto gli stessi fondamenti della risposta alla fede - e che ha lasciato il segno negativo nella Chiesa e nella vita religiosa, appena iniziato il lavoro di rinnovamento e di aggiornamento. Oppure si ricordi l'ondata di secolarizzazione che investe la società alla fine degli anni sessanta e lungo gli anni settanta e che segna profondamente la vita della Chiesa e gli Istituti religiosi, in alcune nazioni con una vera devastazione della fede e della vita, riproponendo i quesiti più ardui sul senso della fede e dell'esperienza cristiana e quindi sul senso della vita consacrata in una secolarizzazione che scardina il senso dell'obbedienza, della povertà e della castità, che spesso laicizza i servizi apostolici dei religiosi, spesso svuotando molti generosi programmi di rinnovamento e provocando esodi massicci dalla vita consacrata in alcuni Istituti e in alcune

nazioni, più segnate dal fenomeno che diventa cronico e generalizzato, nella Chiesa e nella società.

Questa descrizione di alcuni fenomeni che in qualche maniera hanno intralciato quello che inizialmente poteva sembrare il ponte dorato dell'aggiornamento e rinnovamento conciliare, la crescita in melius ed il potenziamento apostolico, da una parte dà ragione delle difficoltà del percorso e dell'esito problematico di certe istanze, dall'altra vuole mettere in luce il difficile cammino di fedeltà e quindi di purificazione e di maturazione nel quale ha vissuto e vive ancora la vita religiosa, nel suo cammino di perseverante e spesso di crescente fedeltà, anche in mezzo alle difficoltà di molte notti oscure della speranza riguardo al futuro della vita religiosa, vissute in alcuni momenti da persone, comunità, Istituti, e oggi, penso, in parte provvidenzialmente superate.

2. Fasi di attuazione delle decisioni del Concilio

Descriviamo ora per sommi capi il cammino degli ultimi anni, prima ancora di fare una sintesi delle acquisizioni e delle lacune e sfide per il futuro.

La vita religiosa ha intrapreso con grande entusiasmo, con la euforia propria della psicologia della creatività e della ricerca della novità, dell'apertura verso un'avventura, dell'orgoglio dei protagonisti, il programma di rinnovamento conciliare. Una grande macchina umana, di mezzi, di risorse, di progetti si è messa in movimento; la vita religiosa è diventata un immenso cantiere aperto dove si creava, si ritoccava, si distruggeva e si cercava poi di ricostruire tutto un impianto di esperienze vive.

Con le linee maestre del *Perfectae caritatis* e con i decreti di attuazione della riforma conciliare, in particolare l'*Ecclesiae sanctae*, si apriva una fase costituente della vita religiosa di ogni Istituto. Si partiva da una teologia nuova o rinnovata della vita religiosa e ciò veniva visto da alcuni con sospetto, da altri con entusiasmo. C'era da riscoprire o da ridefinire nei testi e nella vita l'ispirazione evangelica della vita religiosa, il rinnovato confronto con il carisma dei Fondatori nell'oggi della Chiesa, un'operazione per niente facile. In tale impresa erano per volontà della Chiesa coinvolti tutti i membri della famiglia religiosa, con diverse istanze giuridiche.

E' arrivato il momento decisivo della fase dei Capitoli speciali di rinnovamento. Tutti sono d'accordo che tali Capitoli, vissuti in un clima di entusiasmo, serietà e responsabilità davanti a Dio e alla Chiesa, hanno fatto sperimentare la grande fatica del cambiamento, hanno prodotto dei testi di buona teologia e di arricchimento carismatico nella riflessione globale degli Istituti, per lo più superiori ai precedenti testi legislativi, elaborati con criteri che davano più spazio alle norme giuridiche che alla riflessione teologica e spirituale; hanno fatto emergere un certo malcontento nei riguardi di linee di teologia, e di norme di governo e di comportamento comunitario, specialmente all'interno della vita religiosa, accuratamente codificate nel periodo anteriore.

La vita religiosa ha iniziato il suo cammino, non direttamente o esplicitamente attraverso il rinnovamento delle comunità e delle persone, ma attraverso il rinnovamento dei testi che ovviamente dovevano influire in un rinnovamento delle comunità.

Ciò ha comportato senz'altro alcuni vantaggi: il ripensamento e la riproposta di una rinnovata sintesi conciliare e carismatica della teologia della vita religiosa di ogni Istituto, per una lenta assimilazione dei valori che rimangono sostanzialmente le grandi acquisizioni del rinnovamento conciliare; ciò ha comportato anche un globale sforzo di confronto e di dialogo attorno ai grandi valori e ha fatto vivere in tutti gli Istituti un generoso studio del senso evangelico ed ecclesiale della vita religiosa e un rinnovato incontro con le proprie radici carismatiche. Ma forse vi è stata l'illusione che rinnovando i testi legislativi si rinnovavano le persone e le comunità, ciò che non è avvenuto o non è avvenuto così rapidamente e profondamente, come ci si illudeva forse di realizzare.

D'altra parte a livello pratico i necessari cambiamenti, gli esperimenti introdotti, le non poche avventure personali o di gruppo intraprese sotto l'illusione e la ricerca del rinnovamento, le resistenze di certi gruppi e persone, hanno generato una certa inquietudine e confusione che per alcuni è stato un vero e proprio smontaggio della vita religiosa come era stata tramandata dal periodo precedente.

Praticamente sono venute a mancare alcune certezze che erano le colonne portanti del vigore della vita religiosa nei due periodi precedenti.

Prima di tutto si è creata una certa instabilità normativa, se non "de jure", "de facto", con la relativizzazione delle leggi, anche come reazione alla minuziosità delle prescrizioni della anteriore legislazione, o come confronto fra la persona e la comunità, con la svalutazione di certe norme giuridiche o di comportamento di fronte a ritrovati valori umani ed evangelici che potevano sembrare in contrasto con certe prescrizioni e certi stili di governo e di vita. La legislazione ha perso molto del suo vigore e della sua credibilità nonostante i pregevoli testi costituzionali nati dalla riflessione dei Capitoli, anche perché in certi casi erano frutto di compromessi più che di coraggio evangelico nelle prescrizioni più concrete riguardanti la vita comune.

Al movimento di crescita e di espansione è subentrato un periodo di stasi vocazionale, di partenze, di invecchiamento che ha lasciato un forte segno in molte famiglie religiose. Alla standardizzazione delle opere è seguito un desiderio di specificazione carismatica, spesso anche un pressante richiamo a forme di povertà e di opzione per i poveri; si è avuto il nobile desiderio di scelte evangeliche e carismatiche che hanno portato ad espressioni rinnovate della carità che hanno provocato l'esodo verso i poveri, spesso come scelta dell'unica forma che sembrava radicalmente realistica di vivere insieme la povertà personale e comunitaria e la condivisione della vita dei poveri.

Alla gelosa espressione del "proprium esterno" e dei dettagli di ciascun Istituto è subentrata una certa relativizzazione delle diffe-

renze in cose di minore importanza controbilanciata dall'assunzione del grande patrimonio ecclesiale di spiritualità comune a tutti e dalla ricerca del "proprium carismatico" tradotto in valori evangelici e spirituali e in nuove scelte apostoliche.

Tutto questo ha comportato nell'insieme della vita religiosa un certo ridimensionamento degli Istituti all'interno e all'esterno, nella vita interna e nelle opere; la stessa crisi vocazionale ha cercato riparo nell'espansione e crescita in altri campi ecclesiali ed in altre nazioni, nella maturazione delle persone e delle comunità.

Fare la storia del percorso della vita religiosa mettendo solo in luce le situazioni di crisi non dà ragione né di quanto è stato vissuto, né di quella che è stata l'esperienza della maggioranza silenziosa e fedele. Per questo si deve fare allusione alla storia meno appariscente della fedele perseveranza e della gioiosa esperienza di vita religiosa dei più, della fedele presenza apostolica quotidiana, dell'effettivo rinnovamento dei valori, della generosità del dono di quanti in questi 25 anni hanno vissuto fino in fondo la loro vocazione, di quanti siamo qui a fare il bilancio della storia, e di quanti si sono aggiunti a noi per continuare a rendere testimonianza al Signore con la sequela di Cristo e la consacrazione al servizio del Regno.

Infatti, dobbiamo dire che la situazione della vita religiosa anche nella seconda parte di questo periodo postconciliare, dopo gli iniziali entusiasmi e le non poche delusioni, ha una sua evoluzione in positivo negli anni del riflusso; specialmente, a partire dalla fine degli anni '70, la vita religiosa sperimenta un cambiamento in positivo. La situazione interna della Chiesa si rasserena, la contestazione diminuisce, vi è un ritorno alla stabilità, inizia una ripresa vocazionale, gli Istituti nonostante che in molti vi siano paurosi vuoti di personale, riacquistano fiducia in se stessi, le grandi linee del rinnovamento conciliare calano nelle coscienze e si vivono come valori con un impegno personale. Non è la vita religiosa di prima, forse non è ancora la vita rinnovata come il Concilio aveva idealmente proposto, ma siamo in una fase di ripresa e di ottimismo. La vita religiosa nel suo insieme gode di buona salute, è passata attraverso una certa purificazione ed ha raggiunto una innegabile maturità.

Non possiamo dimenticare nel tracciare le vie del percorso della vita religiosa il positivo ed autorevole accompagnamento e puntualizzazione del magistero della Chiesa, esercitato in diversi modi: il costante insegnamento dei sommi Pontefici, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, sia per l'insieme della vita religiosa, sia per alcuni Istituti in particolare. C'è da ricordare poi l'opera moderatrice della Congregazione dei religiosi con i suoi documenti, con il discernimento operato nell'esame e approvazione delle nuove Costituzioni e nel costante dialogo con i Superiori generali, con le Confederazioni dei Superiori maggiori, con le unioni dei Superiori e delle Superiori generali.

3. Aspetti importanti degli ultimi due decenni della vita religiosa

Se si mettono in luce gli aspetti più rilevanti della vita religiosa come appare oggi, alla fine del cammino percorso negli ultimi 25 anni, possiamo fare un bilancio provvisorio nel quale, dobbiamo dirlo con sincerità, abbonda il positivo, e sono presenti le "res novae" della vita religiosa in questo fine del secondo millennio; restano lacune e problemi, si aprono le sfide del futuro.

Se la vita religiosa viene esaminata con parziali criteri nostalgici di un passato che si crede tutto aureo, ma che aureo non è alla luce delle storie più recenti della vita religiosa, c'è da mettere in luce il positivo della nostra stagione postconciliare, contemplata ora in un momento di serenità che si presta alla riflessione spassionata e dopo una certa purificazione subita ed un notevole approfondimento spirituale degli ultimi anni.

Fra i tratti più positivi di questa situazione vorrei sottolineare l'acquisizione definitiva a livello di teologia e, parzialmente ancora, a livello di vita personale e comunitaria, dei cinque grandi principi programmatici del rinnovamento esposti dal *Perfectae caritatis* n. 2. Tali sono:

– la coscienza più lucida del fondamento della vita religiosa nella sequela Christi e della consacrazione religiosa, la ricerca di una vita religiosa più evangelica, più cristocentrica, più pneumatica, sotto la guida dello Spirito; possediamo oltre tutto una buona teologia della vita religiosa di cui si sentiva la mancanza prima del Concilio, e che si rispecchia nei documenti del magistero;

– l'adempimento generoso da parte degli Istituti di un ritorno allo studio del carisma dei Fondatori e del patrimonio carismatico della propria famiglia; è forse uno dei punti più caratterizzanti della vita religiosa negli ultimi decenni; infatti, più che alle immagini stereotipe dei Fondatori, gli Istituti si sono avvicinati alle persone vive, agli scritti, ai sentimenti ed ai propositi di questi uomini e donne che hanno la singolare esperienza dello Spirito che è il carisma, cercando pure la loro sintonia con l'oggi e con il richiamo a rendere vivo, universale e intraprendente il loro carisma storico.

– la maggiore ecclesializzazione della vita religiosa, con una piena partecipazione alla vita della Chiesa universale e delle Chiese locali; si tratta di una grande acquisizione che, in sintonia con la ecclesiologia del Vaticano II, ha portato ad una maggiore comunione con il suo mistero, ad una più esplicita partecipazione nella sua missione;

– un maggiore impegno per la formazione iniziale e permanente dei religiosi e delle religiose per una migliore sintonia con la situazione attuale della società e delle persone; non si possono ignorare i generosi sforzi che si sono compiuti e si compiono tuttora in questo campo in favore della promozione delle persone e delle comunità;

– finalmente, un approfondimento notevole della vita spirituale,

ora più centrata sui valori essenziali della vita cristiana, sulla liturgia, la preghiera personale, la lectio divina, la carità e l'unità evangelica; si tratta senza dubbio di notevoli acquisizioni nell'ambito della pietà personale e comunitaria dei religiosi, in sintonia con quanto aveva prescritto *Perfectae caritatis* nei nn. 5 e 6.

Sinceramente bisogna affermare che il decreto *Perfectae caritatis* sulla vita religiosa è stato eseguito e le grandi linee del rinnovamento a livello della formulazione rinnovata dei consigli evangelici, della vita comunitaria, dell'apostolato, sono entrati ormai nella coscienza, nelle leggi, nella vita, anche se ovviamente nulla è perfetto e la totale recezione del Vaticano II nel campo della vita religiosa come in altri settori è ancora ben lungi dall'essere eseguita.

Un altro valore di rinnovamento è senz'altro quello antropologico; esso ha molto condizionato l'equilibrio dei valori della vita religiosa oggi, con tutti i rischi, ma sono i rischi della libertà e della coscienza, di cui ha parlato la *Gaudium et spes* nn. 15-17. Si tratta di una dimensione nuova e alquanto mortificata in altri periodi della vita religiosa; ha favorito una maggiore attenzione alla persona e alle persone, sia a livello individuale sia a livello comunitario. Forse per questo, strutture rigide e non più adatte hanno ceduto sotto il peso di un sano personalismo e del bisogno di una maggiore verità nella comunione; forme di governo autoritario hanno ceduto a un doveroso rapporto previo di dialogo. Certo non tutto in questo campo è un vero progresso nella vita religiosa. Certi atteggiamenti troppo umanistici rischiano di svuotare la croce che è pure centrale nella esperienza religiosa, o cedono ad un nuovo individualismo di comodo, o creano una comunione, patteggiata non sull'unità della mente e dei cuori, ma sul minimo di incontri e di scontri. Per questo sarebbe illusorio pensare che non vi sia ancora molto da fare nel campo dell'impegno personale e comunitario, dell'ascesi e della partecipazione generosa alla vita comune e all'apostolato comunitario.

Finalmente si deve notare che, nonostante la diminuzione numerica di alcuni Istituti (o forse per questo?), un sano ridimensionamento delle opere ha portato alla ricerca e alla promozione di servizi apostolici più consoni con il proprio carisma e con le molteplici e nuove necessità della Chiesa. Questa rinnovata opzione apostolica fa emergere dalla coscienza del proprio carisma forme rinnovate di servizio e di missione con le quali la Chiesa arriva, per mezzo dei religiosi, dove spesso altri non arrivano, con la testimonianza della carità e con esperienze che hanno la forza di un coraggioso servizio.

4. Tendenze dell'odierna vita religiosa

Dobbiamo dire che anche nella vita religiosa degli ultimi 25 anni non esiste solo il rinnovamento e l'aggiornamento, chiesti dal *Perfectae caritatis*, ma vi sono anche delle novità; novità che, operato il dovuto discernimento ecclesiale, non possiamo non attribuire allo Spirito santo che rinnova e ringiovanisce la Chiesa (cf. *Lumen gentium*, n.

4); Spirito presente nella Chiesa per condurla alla conoscenza e alla esperienza dell'intera verità e vita del Vangelo, anche nel mondo di oggi, per portare a compimento il regno di Cristo; Spirito autore e rinnovatore dei carismi, che ovviamente è all'opera nella vita religiosa anche nello stesso carisma vivo dei Fondatori, come un dono ed una sfida.

Fra le "res novae" della stagione postconciliare dobbiamo annoverare le seguenti.

- Una maggiore presenza ed inserimento attivo dei religiosi e delle religiose nella Chiesa locale e nelle sue strutture di comunione e di missione, secondo le direttive del documento *Mutuae relationes*.

- Una sempre più ricca comunione e collaborazione fra gli Istituti religiosi.

- Una crescente apertura di comunione, complementarità, reciprocità e collaborazione con i laici, con le famiglie, con i movimenti ecclesiali, nello spirito della comunione organica e fraterna fra le diverse vocazioni del popolo di Dio ed in vista della testimonianza e della missione, come è stato auspicato dalla *Christifideles laici*.

- Un provvidenziale decentramento della vita religiosa, anche se per alcuni versi provocato dalla crisi vocazionale, verso il terzo mondo e i paesi di missione, e ora nei paesi dell'est, luoghi della attuale crescita delle nuove Chiese e quindi delle nuove vocazioni; ambito dell'espansione della vita religiosa autoctona con la novità e la sfida dell'inculturazione della vita religiosa in se stessa e dei singoli Istituti con il loro carisma e apostolato, banco di prova del senso evangelico e "cattolico", universale, di ogni carisma.

- Una generosa e spesso rischiosa presenza apostolica come risposta, talvolta difficile e sofferta, alle interpellanze che vengono dalle accresciute zone di povertà e dalla carità sociale della Chiesa, che mai ha mancato di offrire valide testimonianze incarnate alle ricorrenti piaghe e povertà del mondo, risposte effettive di amore fattivo al Cristo piagato e povero del nostro tempo: è nuova la presenza dei religiosi nel sociale, nella prassi di liberazione e di promozione umana, nella scelta preferenziale dei poveri, nell'inserimento fra di loro. E ciò vuol dire che dove ci sono tragiche "res novae" della nostra epoca, come sono le nuove e generalizzate povertà, vi sono anche nuove sfide della società alla carità materna della Chiesa, e non mancano neppure nuove presenze religiose. Semmai sarebbe tragico che non vi fossero state generose risposte da parte dei religiosi; avrebbero dimenticato la dottrina di Cristo sulla povertà e la carità, e la sua presenza nei "minimi" di questo mondo; avrebbero vanificato quello che oggi alcuni nuovi Fondatori fanno e altri Fondatori avrebbero fatto. Il suggello del dono della vita di molti religiosi e religiose in queste scelte non ci lascia insensibili.

- Finalmente la vita religiosa vive oggi come ieri una stagione di crescita e di creatività dove esiste anche il "novum" delle nuove

comunità, intese non solo come nuovi Istituti che sorgono sulla scia di altri, ma che rappresentano per la loro ispirazione, vita, apostolato un fenomeno ancora in fieri in alcune situazioni, impegni, ma che per questo sono chiamate appunto le nuove comunità, anche se non tutte ufficialmente sono riconosciute come esperienze di vita religiosa.

(sintesi della relazione di p. Jesús Castellano Cervera o.c.d.)

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI NEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

In occasione dell'entrata in vigore della nuova edizione delle nostre norme di amministrazione economica, viene presentata ai confratelli un'apprezzata lezione dello scalabriniano p. De Paolis tenuta a un convegno per economisti religiosi nel 1989.

Lo stesso relatore nel corso della "due giorni" di aggiornamento per i Somaschi sul diritto canonico, a Somasca nell'agosto 1988, aveva toccato nel suo lungo excursus anche questo tema dei beni, in modo evidentemente meno sistematico.

L'articolo è comparso in due puntate sulla rivista dei superiori maggiori italiani "Notiziario CISM", marzo-aprile 1990, pp. 75-89; maggio-giugno 1990, pp. 166-184.

Il Codice di diritto canonico parla dei beni temporali dei religiosi in pochi canoni (cann. 634-640). Li colloca sotto il capitolo del governo, dopo l'articolo 1, dedicato ai Superiori e ai loro consigli (cann. 617-630), e l'art. 2, che porta il titolo *I capitoli* (cann. 631-633).

Ma il can. 635, par. 1, ci avverte subito che «i beni temporali degli istituti religiosi, in quanto ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del libro V, *I beni temporali della Chiesa*, a meno che non sia espressamente disposto altro». Il punto di riferimento è pertanto il diritto universale che tratta dei beni temporali della Chiesa precisamente nel libro V. Ma il par. 2 dello stesso canone 635 impone agli istituti religiosi di avere anche un diritto proprio in materia: «Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria».

Nella nostra esposizione noi ci limiteremo al diritto universale, sia quello generale del libro V, sia quello speciale per i religiosi. Non siamo chiamati a trattare tutta la normativa sui beni temporali - sarebbe del resto impossibile - ma soltanto dell'amministrazione. Lo faremo raccogliendo la materia sotto tre punti: 1. cercheremo anzitutto di enucleare alcuni principi teologico-giuridici dalla definizione di beni ecclesiastici; 2. analizzeremo poi il concetto di ammi-

nistrazione, sia in se stessa, con particolare attenzione alla distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria, sia in relazione a concetti che possono avere una certa relazione con essa, ma che propriamente, in senso rigoroso, non rientrano nell'amministrazione; 3. infine concluderemo con alcune osservazioni che sintetizzino il discorso fatto.

I. BENI ECCLESIASTICI

1. La nozione di bene ecclesiastico

Quali siano i beni ecclesiastici ci viene detto dal can. 1257, par. 1: «Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti». Il par. 2 dello stesso canone indirettamente ci dice che i beni delle persone giuridiche private non sono ecclesiastici e in linea di principio non sono retti dal Codice, ma soltanto dai propri statuti, a meno che lo stesso Codice non disponga diversamente in determinati casi. Con una formula breve possiamo dire che sono beni ecclesiastici quelli che appartengono a una persona giuridica pubblica, prescindendo, per il momento, dai beni della Chiesa universale - di fatto non risulta che la Chiesa Cattolica in quanto tale sia proprietaria di beni - e della Sede Apostolica, che rivestono il carattere, a norma del can. 113, par. 1, di persona morale.

2. I beni degli istituti religiosi

Di fatto gli istituti religiosi, come pure le parti in cui si dividono, cioè province e comunità locali, hanno per l'ordinamento canonico la natura di persone giuridiche pubbliche. Proprio per questa natura il can. 634, par. 1, ci dice - in conformità al can. 1255 e al can. 1256 - che «gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni». E' precisamente per dirci che tale capacità può essere limitata in tutto o in parte per le persone giuridiche dell'istituto che il can. 634 ribadisce il principio stabilito nel libro V, can. 1255.

3. La distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private

1) Le persone giuridiche private

Una distinzione di rilievo va fatta tra le persone giuridiche private e quelle pubbliche. Le une e le altre hanno la capacità di acquisire dei beni, di esserne proprietari (can. 1255) e di porre nei loro confronti tutti gli atti del proprietario (can. 1255). Le persone giuridiche private non cambiano la natura dei beni: essi rimangono

privati, come quelli dei singoli, perché l'agire della persona giuridica privata rimane nell'ambito delle responsabilità dei membri che la compongono; esse sono la manifestazione della persona nella sua dimensione sociale, in società con altre, per raggiungere scopi, obiettivi comuni. I christifideles nella Chiesa hanno «il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità» (can. 215). Il can. 299, par. 1 ribadisce: «I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can. 298, par. 1, fermo restando il disposto del can. 301, par. 1». Esse possono essere lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente, ma rimangono associazioni private (can. 299, par. 2). Tali associazioni possono ottenere dall'autorità competente, oltre che l'approvazione degli statuti che le reggono (can. 304) anche l'erezione in persona giuridica (can. 322); in tal caso sono persone giuridiche private. In quanto persone giuridiche possono possedere beni (cann. 1255 e 325); ma rimanendo di natura privata, i beni che esse posseggono non possono dirsi propriamente ecclesiastici, perché il diritto che esse hanno di possederli e quindi di amministrarli, non deriva loro dall'autorità ecclesiastica, ma dal fatto stesso che sono persone nella Chiesa. Come non deriva loro dall'autorità ecclesiastica tutto ciò che consegue da tale diritto. Per il fatto però che sono persone nella Chiesa, che fondano un'associazione per fini ecclesiali e, allo scopo, possiedono anche dei beni, l'autorità ecclesiastica mantiene su di esse una vigilanza, a norma dell'ordinamento canonico (cann. 305, 323 e 1301).

2) Le persone giuridiche pubbliche

2).1 - Ben altro è invece il discorso che va fatto a proposito delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa. Il Codice che non si preoccupa di darci direttamente una definizione delle persone giuridiche private, con il can. 116, par. 1, ci offre i criteri per determinare le persone giuridiche pubbliche: «Le persone giuridiche pubbliche sono Universitates personarum o rerum, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private».

2).2 - E' opportuno riflettere brevemente sui criteri enunciati nel canone: costituzione da parte della competente autorità ecclesiastica; azione a nome della Chiesa; compito affidato dalla competente autorità della Chiesa; in vista del bene pubblico. La riflessione può partire dall'ultimo punto che ci sembra il più rilevante, cioè il bene pubblico.

a) Il bene pubblico

La Chiesa - lo sappiamo - trae le sue radici dal mistero della

Trinità e è in cammino verso la Trinità. Inter tempora, cioè nel periodo intermedio, ella svolge propriamente la sua funzione e la sua missione, sotto la guida dello Spirito Santo. In quanto inserita nel tempo essa ha un'essenziale dimensione societaria, con un proprio ordinamento giuridico: è la dimensione che cade in modo particolare sotto la considerazione del diritto. Essa ha una finalità ultraterrena, la salvezza delle anime, che è la suprema legge, il suo bene comune, al quale sono ordinati tutto il suo essere, la sua attività e anche il suo ordinamento giuridico. La salvezza delle anime è il bene comune della Chiesa, bene che ella persegue in tutte le sue attività e in particolare, attraverso l'attività giuridica.

Il bene comune è il fine della Chiesa in quanto società voluta da Cristo: alla realizzazione di esso sono chiamati tutti i membri della Chiesa; ciascuno secondo la propria condizione e il proprio stato di vita. Il bene comune è semplicemente compito della comunità in quanto tale e si «concreta nell'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione» (GS, 74). Tale nozione di bene comune che si riferisce propriamente alla comunità politica, cioè alla società della comunità umana, vale, anche se in modo non adeguato, anche per la Chiesa, in quanto questa persegue la salvezza delle anime, non soltanto mediante «l'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono» la salvezza delle anime, ma anche con l'accompagnamento personale di ciascuno. Ma il perseguimento del bene comune non è da confondersi con il bene personale dei singoli: la realizzazione del fine personale è all'interno del bene comune, del bene della società in quanto tale.

Tutti nella Chiesa hanno la responsabilità del bene comune, del bene della Chiesa, dei suoi fini soprannaturali, nella cooperazione all'adempimento della sua missione, in particolare nell'evangelizzazione. Tuttavia non tutti operano allo stesso modo e in base agli stessi titoli. La Chiesa ha anche una struttura gerarchica; ha dei pastori ai quali è affidato il compito pastorale, di magistero autentico e di governo. La gerarchia della Chiesa ha in particolare il compito di assicurare il bene comune mediante il governo e il magistero autentico. La Chiesa in quanto è una comunità necessaria - perché essa è la comunione di salvezza voluta da Cristo - ha un bene comune, cui tutti devono concorrere; ha anche dei rappresentanti che la esprimono in modo autentico e ufficiale, proprio in funzione del bene comune, in quanto bene pubblico. Di qui un bene pubblico e privato all'interno della Chiesa: quello privato perseguito a livello personale da ogni fedele, sia a livello individuale che associativo (associazioni private e persone giuridiche private); quello pubblico perseguito dalla struttura gerarchica della Chiesa, sia direttamente dai pastori, sia per loro mandato che a loro nome. Di fatto nella Chiesa possiamo distinguere una struttura gerarchica di istituzione divina e una struttura pubblica per partecipazione ai compiti della gerarchia. In questa linea si collocano le persone giuridiche pubbliche. Alcune sono per diretta derivazione del diritto divino, come

per esempio la Chiesa in quanto tale, la Sede Apostolica, come organo di rappresentanza della stessa Chiesa - esse sono chiamate dal Codice propriamente «persona morale» (can. 113, par. 1) - la diocesi, ecc., altre invece per disposizione dell'ordinamento giuridico, come per esempio la Conferenza episcopale, il Capitolo della cattedrale.

La Chiesa in quanto tale è una società pubblica, perché ha un fine pubblico, comune a tutti i membri, ha i mezzi adeguati per raggiungere i suoi fini, in particolare il potere di governo. Nel suo ordinamento giuridico essa precisa gli organi, siano di diritto divino o ecclesiastico, attraverso il quale essa si esprime e si realizza, entro limiti ben circoscritti dal diritto stesso. E questo proprio in funzione del bene comune pubblico. Le persone giuridiche pubbliche pertanto sono organismi giuridici o strutture giuridiche attraverso le quali la Chiesa si esprime come Chiesa che realizza il bene comune pubblico a livello istituzionale. Il perseguimento dunque del bene pubblico caratterizza le persone giuridiche pubbliche.

b) L'autorità che costituisce le persone giuridiche pubbliche

Ne deriva allora che la nascita di tali persone giuridiche dipende dalla stessa volontà dell'autorità competente, che lo decide o con lo stesso atto legislativo o con decreti appositi (can. 116, par. 2). Di qui l'affermazione del can. 116, par. 1: le persone giuridiche pubbliche «vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica»; mentre le persone giuridiche private sorgono per iniziativa dei privati.

c) Il fine delle persone giuridiche pubbliche

Il fine da realizzare poi da parte delle persone giuridiche pubbliche è «affidato loro» dalla stessa autorità costituente, sia perché va al di là dei diritti dei fedeli in quanto tali, sia perché il fine perseguito, benché di fatto possa essere perseguito anche dai fedeli a livello privato, viene assunto esplicitamente per incarico dell'autorità della Chiesa e viene perciò attuato a nome della stessa autorità: nelle persone giuridiche pubbliche agisce a nome della Chiesa e per suo mandato. Infine ne consegue che la persona giuridica pubblica deve agire «a norma delle disposizioni del diritto» ed «entro i fini prestabiliti».

4. Il diritto della Chiesa ai beni temporali partecipato alle persone giuridiche pubbliche

1) Il diritto della Chiesa

In tale prospettiva siamo in grado di intendere il discorso ulteriore sui beni ecclesiastici, che abbiamo già abbozzato, ma che va approfondito. Il can. 1254, par. 1 afferma in modo generale: «La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri». E' la Chiesa cattolica in quanto tale che ha il diritto ai beni temporali; si tratta di un diritto

nativo, che le proviene dallo stesso suo Fondatore. Il diritto si fonda sui fini che essa deve perseguire e che le sono esclusivi. Tali fini soprannaturali in sé non possono essere raggiunti senza i mezzi temporali, perché la Chiesa opera nella storia, nel tempo e nello spazio. La necessità dei mezzi temporali segue in modo necessario dalla natura e dalla missione della Chiesa. Di fatto i fini che la Chiesa considera suoi ed esclusivi sono, come afferma il can. 1254, par. 2, principalmente: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

2) Il diritto delle persone giuridiche pubbliche

Ora come si concretizza questo diritto della Chiesa ai beni temporali per il perseguimento dei propri fini? Sappiamo che la Chiesa cattolica in quanto tale non ha intestato beni. Ma la Chiesa cattolica opera anzitutto attraverso la Sede Apostolica, mediante l'ufficio del primato del Papa, e attraverso le chiese particolari, e attraverso tutte le persone giuridiche pubbliche, che, per definizione, agiscono a nome della Chiesa per perseguire fini ecclesiastici per speciale mandato ricevuto in vista del bene comune pubblico. Di qui allora i canoni successivi che precisano nell'ordinamento canonico chi abbia la capacità di acquistare (can. 1255) e di possedere i beni (can. 1256) e quali siano i beni ecclesiastici (can. 1257, par. 1). Se la capacità di possedere è riconosciuta anche alle persone giuridiche private, la nozione di bene ecclesiastico si realizza solo nei beni delle persone giuridiche pubbliche, perché solo in queste agisce la Chiesa in quanto tale. Le persone giuridiche pubbliche hanno il diritto di acquistare e possedere beni in quanto la Chiesa, erigendole e abilitandole ad operare in proprio nome, agisce in esse e per esse; concretizza il suo diritto ai beni temporali per il perseguimento dei beni temporali. Si dicono beni ecclesiastici, perché, in qualche modo, ma in un senso molto profondo, sono beni della Chiesa: sono acquisiti in nome della Chiesa e per i fini della Chiesa. I fini hanno pertanto un'importanza fondamentale nella considerazione dei beni della Chiesa.

5. Importanza dei fini dei beni ecclesiastici

I beni ecclesiastici hanno, nei fini ecclesiali, una profonda unità, al punto che da questa prospettiva si potrebbe parlare di un patrimonio unico dei beni ecclesiastici. Per tanti secoli i fini sono stati così importanti che non si è neppure posto il problema del soggetto dei beni ecclesiastici, in quanto tutto veniva determinato dai fini più che dal soggetto di dominio. La questione del soggetto di dominio si è posta soltanto più tardi e per motivi piuttosto contingenti: per proteggere in modo più sicuro i beni ecclesiastici da eventuali usurpatori. Si è arrivati pertanto a quella molteplicità di soggetti di dominio, di cui si parla anche nel Codice di oggi, particolarmente nel can. 1256. La molteplicità dei soggetti di dominio non toglie però l'unità dei fini, per il fatto che si tratta sempre di soggetti che hanno la loro

costituzione dalla Chiesa o che agiscono in suo nome. Il dominio pertanto è «sotto la suprema autorità del Romano Pontefice» (can. 1256), che è «il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici» (can. 1273). Il diritto poi ai beni è «a norma di diritto», cioè è nell'ambito del diritto canonico (can. 1255).

In questa prospettiva i beni ecclesiastici, proprio perché devono servire ai fini della Chiesa, conservano una destinazione che deve essere sempre ecclesiale; e da questo punto di vista hanno sempre un carattere comunione e dentro certi limiti, a norma del diritto, devono essere anche comunicati, in ordine all'urgenza e alla priorità dei fini.

I fini fondano il diritto ai beni e ne precisano anche i limiti: la Chiesa ha infatti il diritto ai beni, in quanto ha «fini propri da conseguire» (can. 1254, par. 1). Ma i fini ecclesiali sono soprannaturali e vanno perseguiti secondo la natura e la missione della Chiesa. Ora la missione della Chiesa non è di ordine politico, economico o sociale: il suo fine infatti è religioso (GS, 42); anche se ha bisogno di beni, essa non ripone la sua speranza nei mezzi di questo mondo (GS, 76) e si serve soltanto di quei mezzi che rispondono alle esigenze del Vangelo e al bene di tutti secondo le circostanze di tempo e la varietà delle condizioni umane (GS, 76). In particolare ci ammonisce ancora GS, 76: «Gli Apostoli e i loro successori come pure i loro cooperatori, quando sono inviati per annunziare agli uomini il Cristo Salvatore, nell'esercizio del loro ministero si fondano sulla potenza di Dio, il quale molte volte manifesta nella debolezza dei testimoni la potenza del Vangelo. Chiunque pertanto si dedica al servizio della parola di Dio, deve percorrere le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali differiscono per di più dai mezzi della città terrena». In questo contesto possiamo capire le parole di Paolo VI: «La necessità dei mezzi economici materiali, con le conseguenze ch'essa comporta, di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei fini, a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la spiritualità del significato» (*L'Osservatore Romano*, 25-6-1970).

Va aggiunto che, essendo i fini della Chiesa spirituali, anche i beni ecclesiastici, benché in sé materiali o temporali, partecipano in qualche modo di tale spiritualità. Provenendo poi i beni della Chiesa tante volte dalla volontà dei fedeli, che vogliono in tal modo esprimere il loro rapporto con Dio - fine religioso - la volontà dei fedeli è sacra e deve essere osservata da chi accetta da loro tali beni. Così i cann. 1267, par. 3; 1300; 1284, par. 2, 3 ribadiscono il principio di rispettare la volontà dei fedeli destinando i beni per gli scopi per i quali essi li hanno dati. E' importante sapere chi è soggetto di dominio dei beni («subiectum inhaesionis»), ma non è meno importante sapere a chi tali beni sono destinati (subiectum utilitatis).

6. Applicazioni agli istituti religiosi

Quanto abbiamo detto dei beni ecclesiastici e conseguentemente delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa vale evidentemente

anche dei beni degli istituti religiosi. Tali beni sono infatti ecclesiastici, perché i soggetti che li posseggono sono persone giuridiche pubbliche nella Chiesa ed agiscono pertanto a nome della Chiesa. Tuttavia non è inutile qualche ulteriore parola di approfondimento, ricordando e sottolineando la particolare collocazione che tali istituti hanno nella Chiesa.

Degli istituti di vita consacrata il Codice di fatto non tratta, come si era prospettato in un primo momento, sotto il titolo «Le Associazioni dei fedeli» (cann. 298-329). Ad essi è stata dedicata una parte apposita (la terza, del libro II, cann. 573-746). Gli istituti di vita consacrata non sono così semplicemente delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa; anche se rientrano in tale categoria, assumono un significato più profondo. Il can. 298 ce lo ricorda fin dall'inizio del primo paragrafo: gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica sono associazioni distinte e diverse da quelle di cui si parla sotto il titolo «Le associazioni dei fedeli». Di fatto il Codice di diritto canonico, riportando la dottrina conciliare della *Lumen gentium*, ci ricorda che le persone consacrate mediante la professione dei consigli evangelici costituiscono «uno stato» che quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità» (can. 207, par. 2; cf. can. 574, par. 1). La vita consacrata non è una struttura della Chiesa, ma è una struttura nella Chiesa: penetra la sua stessa vita e il mistero della sua santità, al punto che non si può immaginare una Chiesa senza la testimonianza di persone che professano i consigli evangelici, come ci dice ancora la *Lumen gentium*: «Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia fermamente alla sua vita e alla sua santità» (n. 44).

Così la professione dei consigli evangelici trae la sua origine dalla vita e dagli esempi di Gesù e i consigli evangelici sono un dono divino dello Spirito alla Chiesa (can. 575). La Chiesa che è destinataria e accoglie gli istituti religiosi, li regola e li approva con la sua autorità (can. 576). Gli istituti religiosi hanno ciascuno un proprio patrimonio che appartiene alla Chiesa e che deve essere conservato nella Chiesa (can. 578); riconosce loro un'autonomia di governo e di vita (can. 586); come pure di legislazione, così che accanto ad un diritto emanato dalla stessa Chiesa esiste anche un diritto proprio degli istituti di vita consacrata (can. 587). La nascita così di un istituto di vita consacrata non è semplicemente l'erezione di una persona giuridica pubblica; si richiede un intervento specifico della Chiesa che erige e approva l'istituto (can. 573, par. 2; 576; 579). L'istituto di vita consacrata pertanto ha un'ecclesialità del tutto speciale. Ci limitiamo a riportare il can. 590: «Par. 1. Gli istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa. Par. 2. I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza». Da qui si capisce, per

quanto riguarda in specie gli istituti religiosi, l'affermazione del can. 675, par. 3: «L'azione apostolica, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa».

Pertanto quanto abbiamo detto in genere del significato dei beni ecclesiastici acquista una maggiore profondità, quando lo applichiamo agli istituti di vita consacrata. Il Codice stesso offre alcuni spunti. Accenniamo al can. 634, par. 2: Gli istituti religiosi «evitano... ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni». In tale linea si colloca il significato del diritto proprio nel campo amministrativo, come afferma il can. 636, par. 2: «Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria». Il significato poi della comunione dei beni, in ordine ai fini della Chiesa, è ricordato dalla norma del canone 640: «Gli Istituti, tenuto conto dei singoli luoghi, si adoperino per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destinino qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi».

7. Le leggi che regolano i beni ecclesiastici

I beni ecclesiastici, proprio perché della Chiesa e al servizio di fini propri di essa, sono sotto il governo della Chiesa e retti dalle sue leggi. Il can. 1254 par. 1 ci ricorda che il diritto ai beni come pure alla loro amministrazione non deriva alla Chiesa dal potere civile, ma dallo stesso Fondatore. Perciò il possesso e l'amministrazione di essi sono regolati dal diritto canonico (cann. 1255-1256) sotto l'autorità suprema del Romano Pontefice (can. 1256), che di essi è il supremo amministratore e economo (can. 1273). Il punto di riferimento pertanto che l'amministrazione dei beni della Chiesa è il diritto della Chiesa, sia quello universale generale, che si trova nel libro V del Codice, sia quello universale speciale per i religiosi, cann. 634-640, sia quello proprio (cann. 687, 635, par. 2). Di fatto la legislazione risponde alla natura della società che ne è la fonte. Se i beni della Chiesa servono ai fini sacri e devono operare conformemente alla natura e alla missione della Chiesa, chi vuole amministrare i beni della Chiesa secondo la mente della stessa non può non fare riferimento alla sua legislazione. Di qui allora la necessità che gli amministratori dei beni ecclesiastici conoscano bene la legislazione e lo spirito sia della Chiesa che del proprio istituto, per rispecchiarla nel proprio comportamento.

Non si può dimenticare però che la Chiesa vive nel tempo ed ha continue relazioni con le società politiche temporanee: c'è una osmosi reciproca. Le società civili possono offrire molto alla Chiesa, specialmente dal punto di vista tecnico e culturale, come pure la Chiesa può dare loro molto, presentando loro il messaggio evangelico. Tale osmosi è stata particolarmente forte nel campo del diritto. Non possiamo dimenticare che la Chiesa è nata in una cultura dove

vigeva ed imperava il diritto romano. Tale diritto, se offrì validi supporti all'organizzazione e strutturazione della Chiesa, subì anche grandi influssi benefici da parte del messaggio evangelico. Questo influsso è stato particolarmente accentuato nel campo del diritto patrimoniale. L'affermazione «Ecclesia vivit iure romano» («La chiesa vive del diritto romano») ha trovato una speciale applicazione precisamente nel campo del diritto privato patrimoniale. Il principio era recepito anche nel Codice del 1917. Ma nello stesso Codice troviamo il principio del rinvio al diritto civile delle nazioni, particolarmente nel can. 1529. Le ragioni sono molteplici. Non possiamo addentrarci in esse. E' sufficiente dire che la maggioranza degli stati moderni non riconoscono il diritto canonico come fonte autonoma di diritto. Se la Chiesa lo volesse urgere ad ogni costo sarebbero frequenti le liti. Si sa poi che particolarmente il diritto privato è molto diversificato secondo le diverse nazioni: se la Chiesa pretendesse di regolare con un proprio ordinamento universale tutto il settore dei beni temporali, sarebbe difficile, se non impossibile, un minimo di uniformità. Infine la regolamentazione completa sui beni temporali esigerebbe una mole tale di leggi che appesantirebbe enormemente la vita ecclesiale, fino a renderla quasi impossibile. La Chiesa pertanto nella sua prudenza ha scelto una strada sapiente, sulla linea della tradizione: ha emanato una normativa molto limitata, che tocca i principi e le questioni essenziali sui beni ecclesiastici (il libro V è il più breve del Codice). Per il resto ha recepito - «canonizzato» - la legislazione civile. Mediante l'istituto della «canonizzazione» la Chiesa da una parte salva il principio della sua competenza esclusiva per ciò che riguarda la propria vita e dall'altra si adatta alle situazioni locali. Le leggi recepite formalmente sono leggi ecclesiastiche, così che le leggi civili obbligano i credenti all'interno della Chiesa, per disposizione della stessa autorità ecclesiastica: si tratta di vere e proprie leggi ecclesiastiche; materialmente invece, cioè in quanto a contenuto, sono le leggi delle nazioni nelle quali la Chiesa vive.

Il can. 22 ci dà il principio generale sulla *canonizzazione* delle leggi civili: «Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti».

Il principio generale trova ulteriori specificazioni in tutto il Codice. In particolare ricordiamo il can. 197, a proposito della prescrizione: «La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice». Soprattutto per la materia che ci interessa dobbiamo fare menzione del can. 1290, per l'ampiezza delle applicazioni che esso comporta: «Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto

del can. 1547». Con tale canone la legislazione civile entra nel campo del diritto canonico.

Dalla canonizzazione però si devono distinguere le norme che rimettono al diritto civile, o per motivo di prudenza o perché si tratta di spettanza propria della legislazione civile. Il can. 668, par. 4 raccomanda per quanto possibile che la rinuncia ai beni sia fatta anche in forma civile, per non trovarsi in difficoltà davanti alla legge civile ed usufruire invece dei vantaggi che provengono dal fatto che si hanno anche gli effetti civili; ugualmente si dica della norma del can. 1274, par. 5, che vuole che gli istituti di cui nello stesso canone abbiano efficacia anche di fronte al diritto civile. Rientra in una misura di prudenza la norma del can. 1284, par. 2,2 che vuole che i titoli di proprietà dei beni ecclesiastici siano assicurati anche di fronte alla legge civile, e quella dello stesso canone 1284, par. 2,3 che raccomanda che dall'inosservanza della legge civile non provengano danni alla Chiesa. Il can. 1293, par. 2, a proposito delle alienazioni impone che «si osservino anche le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa». Il can. 1299, par. 2 raccomanda che nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile»; ma, se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore»; e il can. 1296 fa l'ipotesi di alienazioni invalide per la legge canonica, ma valide per la forma civile. La norma invece del can. 1286, riguardo alle leggi civili circa i lavori e la retribuzione, è semplicemente un richiamo a un obbligo che già di per se stesso si impone in forza della stessa legge civile.

Una domanda si può porre sulle norme eventualmente emanate dalla Conferenza episcopale o dell'Ordinario del luogo circa i beni temporali: valgono tali norme anche per i beni dei religiosi? La risposta esige delle premesse. L'amministrazione dei beni è questione che riguarda la vita interna degli istituti religiosi. Ora il can. 593 stabilisce che «fermo restando il disposto del can. 586, gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina. Il can. 594 per gli istituti di diritto diocesano enuncia il seguente principio: «L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano». Che cosa implichi poi questa speciale cura è determinato dallo stesso ordinamento canonico. In linea di principio dunque le disposizioni emanate dalle Conferenze episcopali o dagli Ordinari diocesani circa i beni temporali valgono solo per le persone giuridiche ad essi soggette. A meno che in qualche caso particolare non risulti diversamente per disposizione specifica dell'ordinamento canonico, si deve affermare che l'amministrazione dei beni temporali degli istituti religiosi dipende soltanto dalle disposizioni del diritto universale e da quelle del diritto proprio. Una norma emanata dalla Conferenza episcopale, e di cui si potrebbe discutere circa l'obbligatorietà per gli istituti religiosi, potrebbe essere quella di cui al can. 1297.

II. BENI TEMPORALI E LEGGI CANONICHE

1. L'amministrazione come atto distinto in genere

Il can. 1254, par. 1, rivendicando alla Chiesa il diritto ai beni, lo specifica con quattro verbi: «acquistare, ritenere, amministrare e alienare». La stessa specificazione troviamo anche nel can. 1255. Il Codice precedente lo specificava con soli tre verbi: acquistare, ritenere, amministrare (can. 1495, par. 1). Da questo punto di vista, la novità del Codice del 1983 sta nel fatto che anche l'alienazione viene distinta dall'amministrazione.

L'acquisto pertanto, l'atto cioè mediante il quale i beni passano da un proprietario all'altro, non è propriamente un atto di amministrazione: questa si fa rispetto ai beni che si sono acquistati. Ma l'acquisto si distingue anche dal «ritenere». Di fatto l'acquisto può essere fatto da uno, ma soggetto di dominio può divenire un altro, anche se in genere chi acquista i beni ne è anche il proprietario. Così affermava il can. 1499, par. 2 del Codice del 1917, risolvendo una questione dibattuta per secoli nella Chiesa, a proposito di soggetti di proprietà. Allo stesso modo conferma il can. 1255 del nuovo Codice: «La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati». Tuttavia vi sono casi dove il Codice stabilisce principi diversi, specificamente nel diritto dei religiosi. In particolare, il can. 668, par. 3 stabilisce: «Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto («acquirit istituto»; «monasterio acquirit»), stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito all'istituto («institutum acquiruntur»), a meno che il diritto proprio non disponga diversamente». Il religioso infatti non perde il diritto di acquistare, ma quello di fare sua la cosa acquistata. Mentre il religioso che «per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere («capacitatem acquirendi et possidendi») (can. 668, par. 5). Gli stessi limiti, in base al can. 634, par. 1, il diritto proprio può stabilire per le case religiose e per le Province. Il ritenere invece è un semplice fatto: chi acquista diventa il padrone «dominus» dei beni. Il che non significa propriamente che ne abbia il possesso: questo infatti può essere presso chi non è il padrone. L'alienazione si ha invece quando, come preciseremo meglio in seguito, si effettua la traslazione del dominio dei beni. L'amministrazione dunque è un atto che si esercita sui beni già acquisiti e che sono quindi nell'ambito della propria disponibilità, esclusa l'alienazione.

2. Nozione di amministrazione

Si tratta, prima di tutto, di definire in modo più preciso l'amministrazione dei beni temporali.

1) L'amministrazione appartiene al governo delle cose

L'amministrazione appartiene al governo. La collocazione che il Codice dà ai canoni sull'amministrazione dei beni temporali degli istituti religiosi lo dice chiaramente. Vengono sotto il titolo: il governo degli istituti (cann. 634-640), anche se i superiori non sempre sono anche amministratori, almeno presso gli istituti di religiosi. Il can. 1279, par. 1 stabilisce però un principio di ordine generale: «L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano diversamente il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine». Si è pertanto potuta fare la seguente equiparazione: come il governo sta alle persone, così l'amministrazione sta alle cose acquisite. Come, mediante il governo, le persone vengono conservate incolumi e guidate convenientemente al loro fine, così mediante l'amministrazione i beni acquisiti vengono conservati e usati per i fini propri. In modo ancora più specifico l'atto amministrativo comprende: a) la conservazione delle cose acquistate; b) e la loro fruttificazione, cioè tutti gli atti con cui i beni diventano migliori o più fruttiferi; o vengono percepiti i frutti a tempo debito; e gli stessi frutti vengono usati al servizio delle persone. Il Tabera, dopo aver detto che l'amministrazione in senso stretto «è il regime dei beni già acquistati», descrive così gli atti dell'amministrazione: «L'amministrazione comprende quegli atti che sono necessari o utili affinché le cose acquistate si conservino secondo la loro natura; affinché fruttifichino (producano frutti, questi siano raccolti a tempo debito e applicati ai fini propri naturali o imposti legittimamente); affinché possano migliorare nel loro valore ed efficacia produttiva» (*Il Diritto dei Religiosi*, Ed. Commentarium pro Religiosis, Roma, 1961, p. 198, n. 163).

2) L'amministrazione appartiene al «dominus»

In questa prospettiva amministrare i beni significa disporre dei beni, esercitando il diritto di dominio. L'amministrazione spetta al proprietario dei beni. Si capisce perché il can. 1254, par. 1 e il can. 1256 uniscano il diritto di acquistare, di ritenere e di amministrare. Solo il proprietario può disporre dei beni. Però i beni ecclesiastici sono quelli che appartengono alle persone giuridiche pubbliche. Queste non possono agire, se non mediante rappresentanti, cioè organi che agiscano in loro nome: pongono atti che giuridicamente sono delle persone giuridiche e che a loro vengono imputati, supposto che i rappresentanti rimangano nell'ambito del mandato delle stesse persone giuridiche. Perciò ogni persona giuridica deve avere i propri amministratori, che, in base al can. 1279, in linea di principio sono gli stessi che ne hanno il governo, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto. Quali siano in genere gli obblighi e i diritti degli amministratori è detto nei cann. 1273-1289 del libro V. Il can. 1284 in particolare specifica gli obblighi degli amministratori rispetto ai beni da loro amministrati. Non possiamo addentrarci nel loro studio ed esame. Ricordiamo però alcune norme di maggiore rilievo.

3) Gli amministratori agiscono entro l'ambito del mandato

Anzitutto il can. 1282: «Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto». Amministrando i beni per mandato della persona giuridica, gli amministratori devono agire in nome della stessa persona giuridica. Che cosa voglia dire «agire a nome» è specificato ulteriormente: «a norma del diritto», sia universale che proprio o statutario. «A nome della Chiesa» può significare anche, in un senso più ampio, secondo lo spirito, la natura e la missione della Chiesa, agendo le persone giuridiche a nome della Chiesa, come abbiamo avuto modo di dire.

Quando gli amministratori vanno al di là del loro compito e mandato, essi non agiscono più a nome della persona giuridica e gli atti non si imputano più ad essa. Gli amministratori stessi sono responsabili degli atti compiuti ed essi ne devono rispondere. Questo principio ha particolare importanza negli atti di amministrazione straordinaria e di alienazione, come vedremo. Per intanto leggiamo il can. 1281, par. 3: «La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni». Il principio dell'imputabilità degli atti amministrativi e della responsabilità della persona giuridica è trattato in modo più ampio, rispetto anche al voto di obbedienza e di povertà, nel can. 639, per i religiosi.

3. Amministrazione ordinaria e straordinaria

Ma non tutti gli atti di amministrazione hanno la stessa importanza e rilevanza. In particolare nell'ordinamento canonico troviamo la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria; quella ordinaria poi si distingue ulteriormente in amministrazione ordinaria in genere e amministrazione ordinaria di maggiore importanza. I canoni che ne parlano sono i seguenti: 638, par. 1; 1277, par. 1; 1281, par. 1. La terminologia non è nuova: la si trova anche nel precedente Codice, nei canoni 1520, par. 3 e 1527, par. 1. Ma sembra indubbio che nel nuovo Codice acquista un significato molto più preciso. La distinzione merita una riflessione attenta, sia per approfondire il concetto di amministrazione, sia per sottolineare la rilevanza giuridica che assumono gli atti di amministrazione straordinaria, nel campo della procedura e in quello degli effetti giuridici.

Nella determinazione degli atti che rientrano nell'amministrazione ordinaria e quelli che invece appartengono all'amministrazione straordinaria si può procedere in via piuttosto speculativa e teorica o in via pratica. Il Codice somma e combina i due criteri; ci dà elementi teorici da tenere presenti e ci impone poi di determinare

gli atti di amministrazione straordinaria con la norma precisa.

I criteri teorici ci vengono offerti là dove si parla precisamente degli atti di amministrazione straordinaria. Nei due canoni in cui se ne parla ricorre una terminologia uguale e costante: sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano il fine e il modo dell'amministrazione ordinaria («finem et modum ordinariae administrationis excedunt», can. 638, par. 1; «fines modumque ordinariae administrationis excedunt», can. 1281, par. 1; i «fines» non sono i limiti, come vorrebbe la traduzione italiana, ma i fini. Sia l'atto di amministrazione ordinaria che quello di amministrazione straordinaria riguardano la disposizione dei beni. La differenza sta nei limiti: l'uno rimane entro i fini e i modi di un'ordinaria amministrazione; l'altro li supera. Gli elementi che si devono tenere presenti per giudicare se l'atto supera o no i fini e il modo sono i seguenti: la quantità, i rischi di perdita; l'incidenza che esso può avere sulla sostanza o solamente sui frutti; i pericoli sulla stabilità dello stesso patrimonio; la natura della cosa oggetto dell'atto di amministrazione e del servizio che viene prestato; la modalità e la complessità del negozio; il valore della cosa; la durata dei tempi di esecuzione; l'incertezza dei risultati economici (cf. *Codice de derecho canonico*, EUNSA, 4ª edizione, Pamplona, 1987, commento al can. 1281). Risulta così che ciò che può essere di ordinaria amministrazione rispetto ai fini, può diventare di straordinaria amministrazione per il modo.

Di fatto però tale criterio da solo rimane insufficiente; ha bisogno di ulteriori determinazioni. Così per quanto riguarda i religiosi il can. 638, par. 1 stabilisce che il diritto proprio determini quali siano gli atti di amministrazione straordinaria come pure la procedura necessaria per porli. Il can. 1277 affida tale compito alla conferenza episcopale se si tratta di atti che deve porre il Vescovo diocesano; il can. 1281, par. 2 rimette la determinazione agli statuti per le persone giuridiche in genere; e, in caso di silenzio degli statuti, al Vescovo diocesano se si tratta di persone giuridiche a lui soggette. Per gli istituti religiosi, spetta al diritto proprio determinare gli atti di straordinaria amministrazione come pure la procedura richiesta (can. 638, par. 1). Chi dovrà determinare quali atti siano di straordinaria amministrazione dovrà tenere presenti i criteri di ordine generale teorico: cioè l'eccesso di limiti rispetto ai fini e al modo. Dall'elencazione dei criteri si capisce facilmente che ciò che può essere straordinario per una persona giuridica di modeste risorse finanziarie, può essere ordinaria per un'altra. Di qui la necessità dell'ulteriore determinazione. All'interno poi degli stessi istituti, si deduce facilmente che ciò che può essere straordinario per la singola casa religiosa non lo può essere per la provincia; e ciò che lo è per la provincia, può non esserlo per l'istituto in quanto tale.

Nella procedura per porre gli atti di amministrazione straordinaria, il Codice dà una norma generale che deve essere sempre salvata: si esige la licenza dell'autorità competente, senza la quale l'atto è invalido (can. 1281); si deve avere il consenso di determinati orga-

nismi (can. 1277), si devono adempiere determinati requisiti a norma del diritto, per la validità (can. 638, par. 1).

Una distinzione è introdotta poi negli atti di ordinaria amministrazione. La troviamo esplicitamente nel can. 1277. Ma essa di fatto è presente in modo diffuso nel diritto dei religiosi: vi sono atti di ordinaria amministrazione che «attesa la situazione economica» della persona giuridica «sono di maggiore importanza» («maioris momenti») (can. 1277). Il can. 1277 stabilisce che il Vescovo diocesano per porre tali atti deve ascoltare il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve averne il consenso, a norma del can. 127. La norma viene trasposta facilmente negli istituti di vita consacrata, che devono determinare quali siano gli atti di maggiore importanza e quale la procedura da seguire per porli. Anche per gli atti di maggiore importanza va ricordato analogicamente quanto abbiamo detto per gli atti di straordinaria amministrazione: ciò che è di maggiore importanza per una persona giuridica può non esserlo per un'altra, particolarmente all'interno dello stesso istituto. Di fatto la distinzione è in relazione alla «situazione economica della persona giuridica».

4. L'amministrazione e altri atti circa i beni

Il concetto di amministrazione viene ulteriormente chiarito se lo confrontiamo con altri interventi circa i beni che pur avendo una qualche attinenza con l'amministrazione, tuttavia non lo sono per diversi motivi.

1) Amministrazione e rappresentanza legale

L'amministrazione anzitutto va distinta dalla rappresentanza legale. Ogni persona giuridica ha un proprio rappresentante legale che ne esprime, di fronte ad altri, la volontà e ne assume gli impegni. Il rappresentante legale può essere - e in molti casi lo è - anche amministratore o economo; ma concettualmente si distingue. Di fatto in non pochi casi il rappresentante legale non è né il superiore né l'amministratore della persona giuridica. Il rappresentante legale non forma la volontà della persona giuridica; propriamente non compie nessun atto amministrativo riguardo ai beni: questo viene fatto dagli organismi appositi della persona giuridica; ma ne manifesta soltanto l'atto posto; appartiene all'ordine della manifestazione e della certificazione della volontà.

2) Amministrazione e vigilanza

L'amministrazione va distinta anche dalla potestà di vigilanza sulla persona giuridica e sui suoi beni. Chi ha vigilanza compie un atto di controllo; ma non può disporre propriamente dei beni. La vigilanza presuppone un certo potere sulla persona giuridica, ma non necessariamente sui beni, dei quali per altro non può disporre.

Di tale vigilanza ci parla in modo particolare il can. 1276, per quanto riguarda l'Ordinario circa i beni delle persone giuridiche a lui soggette: «Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette». In base a tale potere di vigilanza gli Ordinari possono dare «speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare». Le persone giuridiche che sono sotto la vigilanza di una qualche autorità devono in genere rendere conto, entro determinati periodi, dell'amministrazione dei beni. Il can. 1287, par. 1 lo impone per le persone giuridiche soggette all'ordinario del luogo; il can. 637 per i monasteri sui iuris; il can. 636, par. 2 per gli economi degli istituti religiosi. Va tuttavia rilevato che in non pochi istituti religiosi l'autorità superiore di controllo in forza del diritto proprio (cf. can. 636, par. 1) può anche disporre dei beni delle persone giuridiche soggette (per es. se vige il principio della proprietà e amministrazione subordinate).

3) Amministrazione e alienazione dei beni

L'amministrazione si distingue propriamente, come abbiamo già visto, anche dall'alienazione.

3).1 Alienazione non è amministrazione, neppure straordinaria

Di fatto il Codice regola il negozio alienazione in modo diverso dagli atti di amministrazione straordinaria e gli dà un nome proprio, che è appunto alienazione. La legislazione propria in materia risponde anche ad esigenze diverse rispetto agli atti di amministrazione straordinaria. Con l'alienazione i beni ecclesiastici cessano di essere tali e ritornano al campo profano e non sono più al servizio della Chiesa. Da questo punto di vista la legislazione in proposito è nata in funzione proprio di proibire l'alienazione dei beni ecclesiastici. Una caratteristica di questi è la sacralità e perciò l'inalienabilità. Ma con il tempo si è riconosciuta la necessità che in alcuni casi i beni ecclesiastici vengano alienati: ma sotto il controllo dell'autorità superiore e a determinate condizioni. E' nata così tutta la legislazione sull'alienazione dei beni ecclesiastici, che, pur con diverse innovazioni, rimane anche nel nuovo Codice. Essa viene sotto il titolo «I contratti e specialmente l'alienazione» (cann. 1290-1298).

3).2 La normativa sull'alienazione

Di fatto dopo il rinvio alla legislazione civile per quanto riguarda i contratti (can. 1290), il Codice dà una propria normativa sull'alienazione dei beni ecclesiastici. Essa si rifà al precedente Codice, ma innova in non pochi punti.

Il can. 1291 costituisce il punto di riferimento per il nostro discorso: «Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto».

L'atto di alienazione è tale se ha come oggetto il patrimonio

stabile della persona giuridica. Nel caso però che tale atto superi una certa somma, si richiede, per la validità dell'atto, la licenza dell'autorità competente. E' necessario pertanto precisare il concetto di patrimonio stabile; poi quello di alienazione; quindi la determinazione della quantità; infine la procedura per la validità dell'atto stesso, in particolare la licenza dell'autorità competente.

a) *Il concetto di patrimonio stabile*

La terminologia «patrimonio stabile» è nuova nel Codice: viene usata dal can. 1291 per precisare i beni, per la cui alienazione si richiede, per la validità, la licenza della competente autorità. Ritorna poi, quasi di sfuggita, al can. 1285, per circoscrivere la facoltà che gli amministratori hanno di fare elargizioni per fini di pietà o di carità cristiana. In questo canone viene introdotta però una esplicitazione che nel can. 1291 non è presente. I beni del patrimonio stabile possono essere anche beni mobili: «E' permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà e di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile».

L'espressione nuova «patrimonio stabile» sostituisce un'altra formula presente nel precedente Codice. Il can. 1530, par. 1, per precisare l'oggetto dei beni per sé inalienabili e quindi alienabili soltanto con una particolare procedura e, in particolare, con la licenza dell'autorità competente, usa una frase piuttosto difficile per la traduzione: «res ecclesiasticae immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt». Possiamo dire che si tratta di beni che, in forza della loro natura o della loro funzione o destinazione, possono e devono essere conservati. Essi perciò non solo possono non essere alienati, ma non lo devono. Tali sono in genere i beni immobili. Ma non sempre. Di fatto vi possono essere beni immobili, che per rispondere alle finalità loro inerenti, per esempio al momento del loro acquisto, devono essere alienati: come una donazione fatta per la costruzione di un seminario; un bene acquistato solo per l'investimento di beni in modo transitorio, per sfuggire al pericolo dell'inflazione, e così via.

I beni mobili invece, in genere, sono beni che «servando servari non possunt», in quanto servono alla vita e allo sviluppo della persona giuridica.

Tuttavia l'economia moderna è venuta a conoscere beni che possono essere investiti in modo stabile e permanente, assicurando così l'avvenire e la sussistenza della persona giuridica. La realtà economica odierna è profondamente diversa da quella del passato, sia lontano che recente. In modo particolare la distinzione tra beni immobili e beni mobili non è facilmente determinabile con i criteri del diritto romano, come nel passato. Certamente i beni immobili non hanno più quel rilievo del passato nell'economia del mondo di oggi. Così la formula per definire i beni inalienabili, perché destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità della persona giuridica, aveva bisogno di trovare un'espressione più comprensibile e

precisa, nel linguaggio moderno. Così alla vecchia formula codificata nel Codice del 1917, can. 1530, par. 1 «quae servando servari possunt», il Codice del 1983 sostituisce quella di patrimonio stabile. La formula evidenzia che si tratta di beni inalienabili, perché, non destinati alla vita ordinaria della persona giuridica, hanno lo scopo di assicurare il supporto o fondo finanziario, che permetta alla stessa le necessarie attività per il raggiungimento delle sue finalità.

La formula suppone che la persona giuridica abbia o debba avere un patrimonio stabile che assicuri la sopravvivenza stessa e il raggiungimento delle finalità: la persona giuridica ha diritto ai beni in quanto ha dei fini ecclesiali da raggiungere (can. 1254). Non è fatto obbligo esplicito di un patrimonio stabile. Ma implicitamente un tale obbligo deriva da altre norme canoniche. Così il can. 114, par. 3 stabilisce che la competente autorità ecclesiastica non conferisca la personalità giuridica qualora l'ente non abbia i mezzi «quae sufficere posse praestitutum assequendum», se non abbia cioè i mezzi che si prevede siano sufficienti a raggiungere il fine prefissato. Il can. 319 dà come scontato che la persona giuridica pubblica abbia dei beni che non esauriscono la loro funzione per le spese della vita ordinaria quotidiana. Ma soprattutto è riconosciuto ad ogni persona giuridica il diritto ad avere beni per il raggiungimento dei propri fini, che sono sempre fini ecclesiali (cf. cann. 1254-1256), per cui tali beni sono ecclesiastici (can. 1257, par. 1).

Il can. 1291, presupposta l'esistenza di tale patrimonio stabile, si preoccupa di precisarlo. Il patrimonio stabile è costituito da quei beni che tali sono determinati per legittima assegnazione. Non tutti i beni di una persona giuridica sono beni appartenenti al patrimonio stabile. Anzi la presunzione è che non lo siano, perché si esige un atto positivo che sottragga tali beni alla libera disponibilità e li assegni ad un patrimonio stabile, per cui diventano inalienabili: tale atto positivo è la legittima assegnazione, cioè un atto fatto a norma di diritto, (universale o particolare, proprio o di statuto). Il diritto determina sia l'autorità competente a fare tale assegnazione, sia la procedura, tanto per la validità che per la liceità. Si può affermare che un atto con cui si assegnano dei beni al patrimonio stabile è un atto di amministrazione straordinaria, in quanto si sottraggono tali beni alla libera disposizione della persona giuridica (cfr. can. 1281, parr. 1-2).

Se è vero che è l'atto di legittima assegnazione quello che attribuisce i beni al patrimonio stabile, non si può però dimenticare di rilevare: 1) che ogni persona giuridica ha un patrimonio stabile e che alcuni beni lo sono per loro natura, perché senza di essi la persona giuridica non avrebbe assolutamente i mezzi per i propri fini; 2) che l'entità di tali beni va commisurata alla natura, ai fini e alle esigenze della stessa persona giuridica; 3) che determinati beni sono per natura loro indisponibili, pena il disfacimento della stessa persona giuridica e che quindi sono per natura parte del patrimonio stabile e che pertanto la legittima assegnazione risulta implicitamente da altri atti; 4) che non è lecito non fare tale assegnazione, al solo

scopo di sfuggire alle prescrizioni della legge canonica sull'alienazione; tali leggi infatti sono a protezione degli stessi beni e quindi a garanzia dei beni ecclesiastici.

Infine va rilevato che i beni appartenenti al patrimonio stabile sono per sé inalienabili. Tuttavia la licenza della legittima autorità per un'eventuale alienazione è richiesta per la validità solo se il valore supera la misura stabilita dalla competente autorità ecclesiastica (cf. cann. 1291-1292; 638, par. 3).

Ciò detto possiamo venire a una certa definizione del patrimonio stabile. Il Rovera dà la seguente definizione: costituiscono il patrimonio stabile «i beni che... sono destinati a formare la dote permanente dell'ente, la quale, direttamente o indirettamente, consente all'ente stesso di raggiungere i propri fini» (I beni temporali nella Chiesa, in *La normativa del nuovo Codice*, Ed. Queriniana, 1983, p. 277). López Alarcon, a commento del can. 1285, dà la seguente nozione: «Per patrimonio stabile si deve intendere l'insieme dei beni che costituiscono la base economica minima e sicura perché la persona giuridica possa sussistere in modo autonomo e esplicitare quindi i fini e i servizi che le sono propri». Ma aggiunge subito: «Non vi sono regole assolute per fissare la nozione di stabilità di un patrimonio, in quanto è in funzione non solamente della natura e della quantità dei beni, ma anche delle esigenze economiche che sono necessarie per il compimento dei fini, così come della situazione economica, stazionaria o in espansione, dell'entità nell'esercizio della sua missione». (*Codigo de derecho canonico*, EUNSA, commento al can. 1285).

b) La nozione di alienazione

Il concetto di alienazione si realizza in un senso stretto e in un senso largo. Abbiamo l'alienazione in un senso stretto ogniqualvolta si trasferisce il dominio diretto dalla persona giuridica canonica ad un altro titolare. Abbiamo invece l'alienazione in senso largo quando, pur senza trasferire il dominio diretto della cosa, si concede un diritto reale sulla cosa ad altri, in modo che il dominio diretto ne rimane diminuito.

Il Codice quando parla dell'alienazione la intende sia in senso largo che in senso stretto. Di alienazione in senso stretto parla il can. 1291; di alienazione in senso largo invece il can. 1295: «I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione («quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit»). Analogamente si esprime il can. 638, par. 3, dove si parla di «alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbero subire detrimento» («alienationis, et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest»). Va notato che il Codice esige che il diritto, proprio o statutario, si conformi in materia alla normativa canonica, per permettere a questa di avere efficacia in campo civilistico.

Il criterio per stabilire se un atto peggiora la condizione patrimoniale della persona giuridica è se esso diminuisce il dominio diretto su un bene appartenente al patrimonio stabile, in quanto si concede un diritto reale sullo stesso ad un altro. In particolare merita una riflessione la contrazione di debiti. I debiti possono rientrare o meno in tale concetto, a seconda che si contraggano concedendo ipoteche o comunque impegnando beni del patrimonio stabile, o no. Addirittura in certe situazioni, quando i debiti vengono fatti a tassi agevolati, contrarli potrebbe essere un'operazione finanziaria che anziché peggiorare, può migliorare la situazione patrimoniale. Si dovrà pertanto esaminare la situazione concreta. Si tenga però presente il can. 639, par. 5.

c) La necessità di alcuni requisiti per l'alienazione

Il Codice stabilisce non poche norme che regolano l'alienazione, cf. cann. 1291-1296. Rinviando alla lettura di essi, noi vogliamo sottolineare la necessità della licenza per la validità e la determinazione della quantità oltre la quale è richiesta la licenza.

Il can. 1292 affida alla Conferenza episcopale la determinazione delle somme oltre le quali si richiede la licenza di una o di un'altra autorità. Spetta alla conferenza episcopale stabilire una somma, al di sotto della quale non si richiedono particolari solennità, e oltre la quale invece si richiede anche la licenza della Sede Apostolica. Abbiamo così una cifra minima, una media, ed una massima. Quando siamo nell'ambito della minima non viene stabilita la necessità di alcuna licenza; quando siamo nell'ambito della somma media, l'autorità competente viene precisata dagli statuti; o è lo stesso Vescovo diocesano per le persone giuridiche a lui soggette; quando siamo oltre la somma media allora si richiede, oltre alle modalità stabilite per la somma media, anche la licenza della santa Sede. La licenza della stessa santa Sede si richiede anche quando si tratti di alienare beni preziosi o oggetti votivi o sacre immagini o reliquie insigni (can. 1190, parr. 2-3).

Per gli istituti di vita consacrata le determinazioni sono lasciate al diritto proprio (can. 638, par. 3). Tuttavia la somma oltre la quale bisogna ricorrere anche alla santa Sede è fissata dalla stessa santa Sede, ossia dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata, come viene chiaramente affermato dal can. 638, par. 3. Mentre, spetta all'autorità interna dell'istituto determinare la somma media, per la quale si richiede la licenza dell'autorità interna dell'istituto stesso. Di fatto la conferenza episcopale non ha per sé autorità sulla vita interna degli istituti religiosi; inoltre il can. 1292, par. 1, fa salvo il disposto del can. 638, par. 3, ossia non intende fare valere la norma per gli istituti religiosi; infine il can. 638, par. 3 dice espressamente che spetta alla santa Sede determinare la somma massima, oltre la quale è necessario il ricorso alla stessa santa Sede. La differenza normativa, oltre che rispettare la legittima autorità degli istituti religiosi, risponde anche alle esigenze degli stessi, sia per la povertà professata, sia per un minimo di omogeneità che si richiede all'interno degli istituti che a volte sono diffusi un po' per tutto il mondo.

4) Amministrazione e governo

Infine è necessario esaminare il rapporto tra il governo e l'amministrazione, tra il superiore e l'amministratore con il consiglio di amministrazione o con quanti sono chiamati a dare la collaborazione col consenso o col parere, e tra questi e i superiori gerarchici, che hanno il controllo e la vigilanza delle persone giuridiche.

4).1 Il superiore e l'amministratore

Ogni persona giuridica ha il responsabile che la governa o la regge, sia essa una universitas personarum che una universitas rerum. Appartiene al governo della persona giuridica anche l'amministrare i beni temporali. Di qui il principio sancito in linea generale dal Codice nel can. 1279: «L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore». Così il Codice prevede in più di un caso il superiore che pone atti amministrativi. E' il Vescovo, a norma del can. 1277; oppure il superiore religioso, a norma del can. 638, par. 2.

Tuttavia il can. 1279 prevede che possa essere disposto diversamente. Lo stesso Codice prevede non pochi casi dove il Superiore non può essere amministratore dei beni della persona giuridica alla quale è preposto. Così, benché il Vescovo diocesano sia il rappresentante della Diocesi, in tutti i negozi giuridici di essa (can. 393), egli deve nominare un economo, che ha il compito di «amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo» (can. 494); e l'amministratore diocesano non può essere anche economo, per cui, se, quando viene eletto, egli rivestisse tale ufficio, per il tempo in cui è amministratore diocesano, deve essere nominato un altro economo (can. 423).

La distinzione, per quanto riguarda il diritto dei religiosi, è imposta per l'economista generale, che deve essere distinto dal superiore generale, e dell'economista provinciale che non può essere lo stesso superiore provinciale. La distinzione è raccomandata anche tra superiore locale e economista locale, ma non imposta (can. 636, par. 1).

La distinzione tuttavia non è separazione completa degli uffici. Il Vescovo, benché debba avere un economista, pone atti amministrativi (can. 1277); l'economista poi agisce «sotto l'autorità del Vescovo» (can. 494, par. 3); il Vescovo presiede il consiglio di amministrazione (can. 492, par. 1); lo stesso consiglio opera «secondo le indicazioni del Vescovo» (can. 493). Per quanto riguarda l'economista degli istituti religiosi è detto che egli conduce l'amministrazione sotto la direzione del rispettivo superiore («administrationem bonorum gerat sub directione respectivi superioris») (can. 636, par. 1). Quanto alle persone atte a porre gli atti amministrativi, il can. 638, par. 2 afferma: «Le

spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio» (can. 638); mentre gli atti di straordinaria amministrazione hanno una propria regolamentazione dal diritto universale e da quello proprio.

Da tali testi risulta chiaro un intimo nesso tra il governo e l'amministrazione dei beni; amministrare i beni fa parte del governo della persona giuridica. Ne segue il principio che il governo e l'amministrazione fanno capo alla stessa persona, per non correre il rischio di creare divisioni all'interno della stessa comunità. Tuttavia il principio non può essere applicato con rigore estremo, in quanto vi sono anche altre esigenze da non dimenticare, particolarmente presso uffici di governo che assumono una speciale gravità sia per il cumulo degli oneri che gravano, sia per la particolare responsabilità pastorale che l'ufficio comporta. Tali considerazioni valgono soprattutto per l'ufficio episcopale e per gli uffici di alcuni superiori maggiori degli istituti religiosi. In tali casi il legislatore considera necessario che il superiore affidi ad altri i compiti amministrativi, creando un'incompatibilità tra ufficio di superiore e quello di amministratore. Il superiore deve dedicare il suo tempo soprattutto al governo delle persone e ai problemi che in modo più immediato lo riguardano. Tuttavia essi conservano anche la responsabilità dell'amministrazione della persona giuridica, senza per altro esserne amministratore. Si capisce in tale contesto la dizione del Codice sia a proposito dell'economista diocesano che degli economisti degli istituti religiosi: essi amministrano sotto l'autorità del superiore, sotto la sua direzione. Gli economisti, pur godendo un ampio spazio di autonomia, definita dall'ufficio stesso, secondo il diritto, e quindi pur godendo di poteri propri, in quanto inerenti all'ufficio (cf. can. 131), sono, in forza dello stesso ufficio, subordinati al superiore competente: l'economista assolve i compiti derivantigli dall'ufficio sotto la direzione del superiore competente.

Il can. 638, par. 2, ci invita ad una riflessione più approfondita: riguarda il rapporto economista e superiori religiosi. Si distingue l'amministrazione ordinaria da quella straordinaria. Il dettato del canone riguarda solo gli atti di amministrazione ordinaria: tali atti possono essere posti validamente dai Superiori e nell'ambito delle proprie competenze dagli economisti. Notiamo alcune cose: 1) E' dato come scontato che i superiori possono fare spese e atti di ordinaria amministrazione: è nell'ambito del proprio ufficio di governo. 2) Gli economisti possono fare le spese e porre gli atti di ordinaria amministrazione entro l'ambito del proprio ufficio. 3) Il testo parla di «validità» degli atti; non tocca propriamente il problema della liceità e opportunità. Ora è ovvio che tale ambito va valutato in rapporto al dispositivo del can. 636, par. 1 che vuole che i superiori non assumano e quindi non svolgano abitualmente compiti amministrativi. Perciò, gli atti di ordinaria amministrazione dovrebbero essere posti abitualmente non dal superiore, ma dagli ufficiali addetti all'amministrazione. 4) Dall'amministrazione anche ordinaria va distinto l'ambito del

voto di povertà: la dipendenza del religioso per quanto riguarda la povertà e il suo controllo appartengono non all'amministratore, ma al superiore. 5) Da quanto detto, si dovrebbe ammettere che la cassa dell'amministrazione ordinaria dovrebbe essere, sia pure sotto il controllo del superiore, presso l'amministratore o economo, in quanto è lui che ha il compito della spesa ordinaria; d'altra parte il superiore non dovrebbe essere privo del tutto, in quanto è il superiore che dovrebbe provvedere ai religiosi per tutto ciò che riguarda l'osservanza personale del voto di povertà; i conti bancari dovrebbero avere la doppia firma, del superiore e dell'economista: in modo disgiunto per i fondi non vincolati; congiunto per quelli vincolati. 6) Risulta che il rapporto tra superiore e amministratore come è configurato dal Codice potrebbe essere descritto come segue: il superiore ha la responsabilità e il controllo dell'economia, ma non il portafoglio; egli deve passare attraverso l'economista. L'economista ha la facoltà di fare le spese ordinarie, ma non a proprio piacimento; sotto l'autorità e il controllo del superiore. 7) Va ricordato poi che alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere qualificati dal diritto come atti di «maggiore importanza» («maioris momenti», can. 1277), per i quali può essere richiesta qualche particolare solennità. 8) Infine, il testo del canone non parla delle spese straordinarie, perché esse sono regolate in modo speciale; per esse bisogna attenersi a quanto prescrive il diritto universale e proprio (cf. can. 638).

4).2 Amministrazione e consiglieri

Ma anche se il governo dei beni risiede presso il superiore e gli amministratori, non si può dimenticare però che gli stessi nel porre atti amministrativi, specialmente di straordinaria amministrazione, devono rapportarsi anche ad altri. A tale proposito va ricordato il principio stabilito dal can. 1280: «Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti». Abbiamo visto in particolare come il can. 492 preveda un consiglio per gli affari economici a livello diocesano, presieduto dal Vescovo. In non pochi casi il Vescovo deve rifarsi ad esso, sia per ottenere il loro consenso o parere; oltre che ad eventuali altri organismi (cann. 1277; 1263; 1281, par. 1; 1292, par. 1; ecc.).

Per gli istituti religiosi le funzioni di tale consiglio sono svolte dal consiglio che ogni superiore deve avere e che, in forza del suo ufficio di superiore, presiede, (can. 627). Per porre determinati atti amministrativi il superiore deve avere il consenso o il parere di tale consiglio a norma sia del diritto universale (can. 127) che del diritto proprio. Va ricordato l'importanza del can. 127 che fa dipendere la validità dell'atto del superiore sia dal modo di convocazione del consiglio stesso sia dall'ascolto del parere, sia dalla maggioranza del consenso del gruppo (can. 127). Il diritto universale o proprio possono prescrivere la necessità del consenso o del parere anche di altre persone: tale parere e tale consenso sono per la validità dell'atto stesso, a norma del can. 127, par. 2.

4).3 Atto amministrativo e controllo dell'autorità superiore

In non pochi casi l'atto amministrativo deve sottostare al controllo dell'autorità superiore: sia preventivo che susseguente. Avviene mediante il rendiconto periodico (can. 636, par. 2; can. 637; can. 1287, par. 2), ecc. per il controllo susseguente; mediante invece la licenza per il controllo preventivo. Così gli amministratori hanno bisogno della licenza prima di introdurre una lite o di contestarla (can. 1288), come pure prima di alienare dei beni, a norma del can. 1291 e del can. 638, par. 3, e comunque ogni volta che si tratta di un atto di straordinaria amministrazione (cann. 1277; 1281; 538, par. 1, ecc.). Tale licenza, in genere, è per la validità dell'atto stesso. Essa però non è propriamente un atto di amministrazione dei beni; questo appartiene all'autorità che governa la persona giuridica ed unicamente di questa è la responsabilità dell'atto amministrativo; si tratta di un requisito per la validità dell'atto giuridico (can. 124, par. 1), ma non è un elemento essenziale dello stesso atto. La licenza pertanto si differenzia dal mandato. Chi ha il mandato agisce per conto e a nome di un altro: l'atto posto per mandato ed entro i limiti del mandato è dello stesso mandante ed è a lui imputato. Chi dà invece la licenza non ha nessuna responsabilità dell'atto; essa rimane unicamente di chi lo pone.

III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto abbiamo avuto modo di esporre, possiamo dunque trarre alcune osservazioni conclusive:

a) I beni delle persone giuridiche pubbliche sono ecclesiastici: il loro possesso è legittimo in quanto esse hanno da perseguire un fine della Chiesa e per suo mandato o comunque in suo nome e per tale fine devono essere impegnati. Anche se molteplici sono i soggetti di dominio, di fatto però esiste un'unità nei fini; dai fini deriva anche una certa comunione dei beni; dalla comunione segue anche l'effettiva comunicazione degli stessi. I fini sono il punto di riferimento, con cui devono confrontarsi superiori e amministratori.

b) In quanto ecclesiastici, i beni delle persone giuridiche sono retti dalle leggi della Chiesa e devono rispondere allo spirito evangelico, secondo la natura e la missione della stessa Chiesa. I superiori e gli amministratori pertanto devono agire sempre a nome della Chiesa, rimanendo nell'ambito dell'ordinamento canonico, sia del diritto universale che proprio. L'amministrazione dei beni va fatta a norma del diritto e a nome della Chiesa (can. 1282), nell'osservanza delle leggi della Chiesa (can. 1257). Chi le trasgredisce commette un illecito penalmente perseguibile e punibile (can. 1377). L'amministrazione poi va fatta sotto la vigilanza dei superiori, sia della Sede Apostolica (cann. 1255; 1256; 1292; 638, par. 3), sia dei superiori legittimi (cann. 1276; 636, ecc.). I beni poi vanno amministrati pru-

dentemente, per evitare dei pericoli: allo scopo si devono osservare in non pochi casi anche le leggi civili, benché per sé non obbligatorie.

c) I fini fanno sì che il dominio dei beni non possa essere considerato assoluto e disponibile a proprio piacimento: altro è il soggetto di dominio, e altro il soggetto di utilità, o di destinazione dei beni. La persona giuridica ha il dovere di destinare i beni allo scopo per cui li possiede o li ha avuti. In particolare questo va ricordato per ciò che riguarda le donazioni e le pie cause. Il can. 1267, par. 3 afferma: «Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine». Il can. 1300 conferma: «Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi («inter vivos») sia con atto valevole in caso di morte («mortis causa»), una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto del can. 1301, par. 3».

d) Possiamo concludere con le prescrizioni del can. 1284, del quale però ci limitiamo soltanto al primo paragrafo e a parte del secondo, anche se la sua lettura è quanto mai utile per conoscere i compiti degli amministratori:

Par. 1. «Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia».

Par. 2: «Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa».

Dagli amministratori si richiede in modo particolare la fedeltà; la fedeltà alla Chiesa, nel cui nome e per mandato della quale esercitano i compiti annessi al loro ufficio. La fedeltà presuppone la competenza e la diligenza, congiunte con un senso vivo della giustizia animata dalla carità.

p. Velasio De Paolis, c.s.

DOCUMENTI

PRESENTACIÓN DE LA ENCICLICA CENTESIMUS ANNUS

Esta nueva encíclica - firmada significativamente el día primero de mayo, fiesta de san José obrero - que el Santo Padre ofrece a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad con ocasión del primer centenario de la publicación de la «*Rerum novarum*» de su predecesor León XIII, sigue las huellas de ese trascendental documento pontificio que dio inicio formal a la enseñanza social de la Iglesia. Al comienzo de la misma, Juan Pablo II advierte: «Es también mi deseo mostrar cómo la rica savia, que sube desde aquella raíz, no se ha agotado con el paso de los años, sino que, por el contrario, se ha hecho más fecunda» (n. 1).

Después de la *Laborem exercens*, publicada en 1981 - con ocasión del 90° aniversario de la *Rerum novarum* - y de la *Sollicitudo rei socialis*, publicada en 1987, esta tercera encíclica social de Juan Pablo II manifiesta el vivo interés del Santo Padre por las cuestiones sociales.

La encíclica *Centesimus annus* proyecta una mirada retrospectiva, haciendo una relectura de la *Rerum novarum*; una mirada actual, sobre las «cosas nuevas» que hoy nos rodean; y una mirada al futuro, «cuando ya se vislumbra el tercer milenio de la era cristiana, cargado de incógnitas, pero también de promesas» (n. 3). Estas tres miradas no dejan de entrecruzarse a lo largo de toda la encíclica.

En el capítulo primero el Papa hace la relectura de la *Rerum novarum*, recordando que esa encíclica abordó seriamente el problema de la condición a la que el violento proceso de industrialización había reducido a grandes multitudes y advirtiendo que hoy, en gran parte del mundo, se están produciendo procesos análogos de transformación económica, social y política, que originan los mismos males.

En el capítulo segundo el Santo Padre lee las «cosas nuevas» de hoy con la misma visión de la *Rerum novarum*, advirtiendo que, si el anuncio profético de esa encíclica no dio todos sus frutos, se debió a que el «socialismo real» cometió un grave error de carácter antropológico: el olvido de la transcendencia de la persona humana. Luego, traza un cuadro de nuestra época, hecho de luces y sombras.

El capítulo tercero se dedica a analizar los acontecimientos que tuvieron lugar el año 1989, y que constituyeron una fecha histórica, culminación del proceso puesto en marcha por la *Rerum novarum*, sacando lecciones de alcance universal. Destaca la importancia de la labor de la Iglesia en defensa de los derechos del hombre, que

contribuyó a la caída de esos regimenes opresores mediante el espíritu evangélico de la no violencia. Finalmente entre los resultados positivos de 1989 a escala mundial el Papa señala: el resurgimiento de formas espontáneas de la conciencia obrera, la legitimación de «una autentica teología de la liberación humana integral» (n. 26), la ayuda mutua internacional para la reconstrucción moral y económica en los países que han abandonado el comunismo, sin que eso represente disminución en la ayuda a los países del tercer mundo «que sufren a veces condiciones de insuficiencia y pobreza bastante más graves» (n. 28).

El capítulo cuarto, que es el más extenso y complejo, incluso el más estructurado, de la encíclica, está dedicado al tema de la propiedad privada. En él se agrupan diversas cuestiones que conciernen a la economía. Su unidad proviene de la luz que proyecta la afirmación de la dimensión social que tiene la propiedad privada. La premisa de esta afirmación es el destino universal de los bienes tanto los espirituales como los materiales. Ello viene apoyado por los principios de la moderna economía de empresa. Frente a las necesidades de un desarrollo solidario, el Santo Padre aborda problemas concretos como el de la deuda exterior, el de la droga, el del estilo de vida, el de la ecología natural y humana, el de la familia, subrayando en cada ocasión la responsabilidad colectiva de las diversas naciones y de las distintas generaciones. Al final, en el número 42 aborda la cuestión: ¿se puede decir que, después el fracaso del comunismo el sistema vencedor sea el capitalismo?

En el capítulo quinto ofrece el Papa algunas reflexiones acerca de una «sana teoría del Estado». En él rechaza el totalitarismo y muestra el aprecio de la Iglesia por el sistema democrático, pero dentro de un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Pone en guardia frente a desviaciones: con frecuencia los regímenes democráticos, en vez de actuar según criterios de justicia y moralidad, obran de acuerdo con la fuerza electoral o financiera de los grupos que los sostienen. La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, sin expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. La aportación que ella ofrece es el concepto de la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado.

Por último el capítulo sexto trata del hombre como camino de la Iglesia. En él, Juan Pablo II toma de nuevo esa expresión de su primera encíclica - *Redemptor hominis* - y rinde homenaje a la doctrina social de la Iglesia, que tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización; en cuanto tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a si mismo». El Papa concluye dando gracias a Dios todopoderoso porque ha dado a su Iglesia la luz y la fuerza para acompañar al hombre en el camino terreno hacia el destino eterno.

(*L'Osservatore Romano*, edición semanal en lengua española, n. 18 - 3 de mayo de 1991, p. 1;

L'Osservatore Romano, quotidiano - 2/3 maggio 1991, p. 15;

L'Osservatore Romano, edizione settimanale in italiano, n. 20 - 10 maggio 1991, pp. 7 - 8;

L'Osservatore Romano, edição em português, n. 18 - 5 de maio de 1991, p. 1;

L'Osservatore Romano, weekly edition in English, n. 18 - 6 May 1991, pp. 1.4).

CRONACA

INAUGURACIÓN

DEL CENTRO AMANACER DE BUCARAMANGA

Con una solemne Eucaristía presidida por el Señor Arzobispo, el día 9 de junio de 1991, el Comisariato de Colombia inauguró el Centro juvenil Amanacer en la parroquia de santa Inés de Bucaramanga, coronando así el sueño de largos años. Fue un acontecimiento de gran alegría para todos. Desde 1977, año en que se nos encomendó la parroquia de santa Inés, había sido nuestro reto y preocupación aliviar la situación de miseria de sus feligreses. Como Somascos nos preguntábamos que haría san Jerónimo frente a tanta necesidad: familias en la pobreza absoluta, niños que llenaban las calles, único espacio disponible para todo. No podíamos quedarnos dentro de los muros de la casa cural, tapando nuestros oídos al clamor de los pobres.

Las ayudas esporádicas no eran suficientes y tenían tinte de un paternalismo peligroso.

El reto era sobretodo la juventud en alto riesgo que, a medida que crecía, repetía la misma historia de irresponsabilidad de sus padres; una juventud sin esperanzas, sin futuro.

Era urgente crear espacios para su sano esparcimiento, para su crecimiento cultural y religioso, para aprender algún oficio que les garantizara un honesto sustento.

En la escuela de nuestro Fundador entendimos que había que darles una educación integral "rezar, leer y escribir, hacer cuentas y ganarse la vida con el trabajo de sus manos",

Con la ayuda del "Gruppo missionario amici della Colombia" de nuestra parroquia de Magenta e de "Misereor" de Alemania, hace cuatro años y medio comenzamos a dar cuerpo al proyecto.

Con la inauguración se dió oficialmente al servicio: las canchas deportivas, un salón múltiple para reuniones y teatros, cinco salones para catequesis y nivelación escolar, cuatro apartamentos para voluntarios, un dormitorio para casos de emergencia, una biblioteca de consulta y realización de tareas escolares para cincuenta usuarios, cuatro talleres para enseñanza de ebanistería, soldadura, mecánica industrial y confección de calzados.

La novedad de la enseñanza consiste en su informalidad, es decir, no hay tiempos fijos, nadie es reprobado, sólo hay unos objetivos precisos para alcanzar, logrados éstos el alumno está capacitado para emplearse. Se trabaja por turnos de 4 horas diarias, ofreciendo así un cupo máximo para 80 alumnos, a quienes les queda media jornada libre para completar sus estudios de primaria en la institución o fuera de ella.

Los gastos de funcionamiento se suplen con los trabajos realizados y vendidos. A los alumnos se les da un estímulo financiero por las obras realizadas.

Cabe anotar que ésta no es utopía porque, lo primero que se construyó, fueron los talleres, y con el trabajo de los alumnos se completaron las estructuras, los muebles, las puertas y las ventanas. La inauguración es sólo una etapa del camino recorrido y abre nuevas esperanzas a un verdadero "amanecer".

